



diritto & religioni

Semestrale
Anno VII - n. 2-2012
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

14



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno VII - n. 2-2012
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

Il concetto di bene culturale ecclesiastico

SALVATORE PESCE

1. *Introduzione*

La Chiesa Italiana, quale depositaria di una parte rilevante del patrimonio storico-artistico della Nazione, ha sempre mostrato una particolare attenzione alla problematica dei beni culturali, intervenendo in maniera organica sull'argomento con una legislazione in molti punti innovativa¹ e, certamente, di avanguardia rispetto alle altre nazioni².

Su queste basi, appare indubbio che l'impegno della collaborazione tra Stato e Chiesa, previsto dall'Accordo del 1984 «per la tutela del patrimonio storico ed artistico», possa in futuro far aumentare il livello di protezione dei beni culturali ecclesiastici.

Anche la questione della proprietà ecclesiastica, peraltro, ha trovato un assetto stabile e privo di profili problematici. Nello stesso tempo, è profondamente mutata sia la sensibilità sociale sia la sensibilità ecclesiale per i beni culturali; infatti, la Chiesa cattolica, con la costituzione pastorale *Gaudium et Spes*, ha posto l'uomo al centro della sua azione, affermando l'intima unio-

¹ I saccheggi di Napoleone, furono l'occasione per l'elaborazione della prima disciplina organica di protezione dei beni culturali ecclesiastici e non solo. Infatti, il chirografo di Papa Pio VII del 1° ottobre 1802 sulle antichità e belle arti in Roma e nello Stato Pontificio, costituì il modello di base per il successivo editto del cardinal Pacca, ma anche per la prima legislazione italiana di protezione del patrimonio culturale, in quanto l'editto del Camerlengo rimase in vigore a Roma, in forza dell'art. 5 l. 28 giugno 1871, n. 286, anche dopo il 1870, quando la città entro a far parte del Regno d'Italia e il Vaticano si ridusse ai suoi attuali confini. Il testo dell'editto del cardinal Pacca si può leggere in CELSO COSTANTINI, *La legislazione ecclesiastica sull'arte in Fede e Arte*, 5 (1957), pp. 411-415.

² CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico e artistico della Chiesa*, in *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1985, II, pp. 448-460. Si veda anche *Notiziario CEI*, 6 (1974), pp. 107-117.

ne della Chiesa con la famiglia umana e sviluppando ampiamente il tema del valore delle attività umane.

La Chiesa cattolica, dunque, non si contrappone più allo Stato nella tutela dei beni culturali, e non perché si è rassegnata al ruolo egemone dello Stato, ma grazie ad un'autonoma riflessione sulla propria missione. Infatti, anche nei documenti del recente magistero, possiamo leggere come «la collaborazione delle Pubbliche Autorità [...] nel rispetto degli ambiti propri della competenza ecclesiastica»³ appare doverosa, in quanto la protezione dei beni culturali ecclesiastici deve giovare «non solo alla memoria storica, ma anche alla crescita dell'uomo contemporaneo in riferimento ai valori trascendenti»⁴.

Soprattutto se guardiamo alla situazione in Italia, appare conclusa una lunga evoluzione storica che ha portato, con l'art. 12, n. 1 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 1984 e delle Intese che a quell'Accordo hanno fatto seguito, alla formale accettazione da parte della Chiesa della piena soggezione, secondo la nuova terminologia, dei beni culturali di interesse religioso alla legislazione statale.

Il presente studio, pur senza tralasciare l'indagine di carattere storico, intesa come momento di collegamento tra la legislazione antecedente e quella vigente, intende soffermarsi, in maniera precipua, sulla nozione canonica di bene culturale ecclesiastico, nonché sulla funzione specifica che tali beni svolgono dell'ordinamento ecclesiastico.

Una particolare considerazione, all'uopo, è stata dedicata alla Pontificia Commissione per i Beni culturali della Chiesa, la quale, voluta da Giovanni Paolo II, «rappresenta la risposta istituzionale, tanto all'accresciuto interesse verso le molteplici espressioni dei beni culturali, quanto alla necessità di finalizzare la comprensione di tale patrimonio secondo parametri ecclesiali»⁵.

Difatti, la missione della Chiesa, come chiarisce Chenis, non è di ordine politico, economico o sociale, ma religioso, cosicché ella si serve dei beni temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede o, meglio, nei limiti del mandato ricevuto dal suo Fondatore, salva l'instaurazione di una

³ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai Vescovi della Toscana in visita "Ad limina"*, 21 dicembre 1981, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, 4 (1981), pp. 1201-1203.

⁴ ID., *Discorso ai partecipanti al Convegno di studi sul tema «Evangelizzazione e Beni Culturali della Chiesa in Italia»*, 2 maggio 1986, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, 9 (1986), 1, pp. 1199-1202.

⁵ CARLO CHENIS, *Natura, competenze, organizzazione e attività della Pontificia Commissione per i Beni culturali della Chiesa*, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2002, p. 84.

sana collaborazione con la comunità politica⁶.

2. *Gli antecedenti storici della legislazione ecclesiastica sui beni culturali*

Preliminare ad ogni discorso sul significato giuridico del bene culturale ecclesiastico nell'ordinamento vigente, è l'approfondimento degli antecedenti storici della legislazione canonica sul patrimonio artistico-storico della Chiesa. Infatti, nonostante l'interesse culturale per le *res pretiosae* da parte dei soggetti istituzionalmente preposti sia relativamente recente, la Chiesa, intesa in questa sede come Stato, contrariamente agli altri Stati nazionali, ha dedicato anche in passato cura al proprio patrimonio⁷, maturando una graduale sensibilità ed attenzione, che ha trovato forma attraverso una normativa, che sebbene incompleta, è stata il primo tentativo di conservazione e tutela dei beni mobili e immobili di particolare valore artistico⁸.

Infatti, la particolare cura mostrata dallo Stato della Chiesa nei confronti del patrimonio artistico-storico trovò una prima sistemazione coerente e ben strutturata nel noto editto del Cardinal Pacca del 7 aprile 1820⁹, il quale è stato a ragione considerato come un documento di tale importanza da ispirare la legislazione successiva nel resto d'Europa¹⁰.

Tuttavia, la *debellatio* dello Stato Pontificio, con la conseguente perdita del potere temporale della Chiesa, contribuì a distogliere ogni interesse nei confronti del patrimonio storico-artistico o, meglio, a rivedere in un'ottica proprietaria e di preservazione ogni normativa sui beni ecclesiastici, i quali, peraltro, per la maggior parte, erano passati sotto la sovranità dello Stato italiano. Segno di questo scarso interesse per il patrimonio storico-artistico è la codificazione del diritto canonico del 1917, la quale dedica ad esso un numero esiguo di canoni, senza un disegno organico e preoccupata soprattutto

⁶ *Ivi*, par. 76, lett. c.

⁷ Per un'analisi comparativa della normativa dello Stato Pontificio e degli altri Stati italiani preunitari, si vedano ANDREA EMILIANI, *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei Beni artistici e culturali negli antichi Stati italiani (1471-1860)*, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1996 e MARIO SPERONI, *La tutela dei beni culturali negli stati italiani pre-unitari, I, L'età delle riforme*, Giuffrè, Milano, 1988.

⁸ Come ha scritto Zaccaria da San Mauro, la Chiesa è stata la prima istituzione pubblica che abbia regolato con leggi proprie la creazione, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio artistico. Cf. ZACCARIA DA SAN MAURO, voce *Arte*. *La legislazione ecclesiastica* in *Enciclopedia Cattolica*, vol. II, Sansoni, Firenze-Città del Vaticano, 1950, col. 44.

⁹ CELSO COSTANTINI, *La legislazione ecclesiastica*, cit., pp. 411-415.

¹⁰ Cf. MANLIO FRIGO, *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1986, p. 12.

all'aspetto patrimoniale. Inoltre, i *bona pretiosa* ricevono tutela in quanto funzionali al loro impiego liturgico e al loro valore culturale, lasciando sullo sfondo l'interesse artistico e, quindi culturale, del bene.

La situazione mutò in maniera significativa con la definizione della questione romana, grazie ai Patti Lateranensi del 1929, e con la contestuale creazione dello Stato della Città del Vaticano. Il rinnovato interesse per le cose di interesse storico e artistico viene testimoniato dalle quattro lettere circolari del Segretario di Stato di Sua Santità Benedetto XV cardinal Gasparri, inviate tra il 1923 e il 1925, ai vescovi italiani¹¹.

In questo contesto devono porsi le riflessioni conciliari (1963-1965)¹², le quali pur limitandosi a delle indicazioni programmatiche nell'ambito dei beni temporali (e non poteva essere altrimenti), assegnano un significato nuovo all'arte sacra, oltre le valenze liturgiche, creando un raccordo con gli aspetti culturali del bene artistico, in una dimensione di valorizzazione dell'uomo, inteso in una prospettiva integrale e non solo come credente. I padri conciliari affrontano in *Gaudium et Spes* l'argomento arte nell'ambito delle arti in generale, ossia riferendosi al concetto di cultura, il quale, si declina, tra l'altro, proprio nello sviluppo delle scienze e delle arti e nel coltivare il bello (GS n. 53). La Chiesa, pertanto, riconosce i valori positivi della cultura, quale modalità di preparazione all'annuncio del Vangelo (GS n. 57 f), anche in considerazione che prima Cristo e poi la Chiesa hanno dovuto inculturarsi per annunciare il messaggio della salvezza il Primo, per diffonderlo e spiegarlo, la Seconda, pur senza legarsi in maniera esclusiva a nessun popolo o nazione. La Chiesa, inoltre, compiendo la sua missione, solo per questo «dà il suo contributo alla cultura umana» e tramite la sua azione «educa l'uomo alla libertà interiore» (GS n. 58). Di conseguenza, il Concilio ribadisce che la cultura, la quale costituisce un diritto di tutti (GS, n. 58)¹³, deve mirare alla perfezione

¹¹ La seconda lettera circolare, datata 1° settembre 1924, riveste particolare importanza, in quanto con essa veniva istituita la Pontificia Commissione per l'arte sacra in Italia, la quale aveva, relativamente alle cose d'arte, finalità di direzione, ispezione e propaganda, nonché di ausilio e coordinamento dell'azione delle commissioni diocesane e regionali, che, in conseguenza, dovevano essere istituite dai vescovi. Cf. *CESEN, Codice dei beni culturali di interesse religioso, I, Normativa canonica*, a cura di Maria Vismara Missiroli, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 196-198.

¹² Il tema viene trattato, in particolare, nella Costituzione sulla sacra liturgia *Sacrosantum Concilium* e nella Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et Spes*. Con la prima si stabiliva, inoltre, la necessità di istituire nelle diocesi, tra le altre, una commissione di arte sacra.

¹³ La locuzione *bona culturalia*, in questa sede, viene utilizzata dal Concilio come vocabolo generico equivalente ai diversi aspetti della cultura, tra cui soprattutto la cultura di base. Infatti, leggiamo: «Perciò è necessario procurare a tutti una sufficiente quantità di beni culturali, specialmente di quelli che costituiscono la cultura di base, affinché moltissimi per causa dell'analfabetismo e della privazione di un'attività responsabile, non siano impediti di dare una collaborazione veramente umana

integrale della persona, al bene comune e della società umana (GS, n. 59).

Nella fase postconciliare, la Chiesa universale cerca di dare attuazione agli orientamenti conciliari, sebbene preoccupata di evitare la dispersione dei beni artistici e gli impatti negativi della riforma liturgica sul proprio patrimonio storico-artistico.

Tuttavia, un impulso nuovo alla materia si ha con la riforma della Curia Romana del 15 agosto del 1967, la quale istituisce, presso la Congregazione per il Clero, un Ufficio al quale viene attribuita la competenza di «regolare l'amministrazione attinente il patrimonio artistico ecclesiastico»¹⁴. Pertanto, nell'ambito della propria autorità, la Congregazione per il Clero pubblica in data 11 aprile 1971 la lettera *Opera artis*¹⁵ (la quale ha come destinatari i presidenti delle Conferenze episcopali), avente ad oggetto la cura del patrimonio storico-artistico della Chiesa. Tale documento costituisce il primo documento della Santa Sede specifico su questo tema e per i principi in esso contenuti se ne deve sottolineare l'importanza per gli sviluppi successivi della materia.

La nuova codificazione canonica del 1983 non contiene una normativa organica sul tema del patrimonio storico-artistico della Chiesa, pur facendo propria la definizione di beni culturali, ormai diffusa, peraltro in un unico canone (1283). Tuttavia, la dottrina ha giudicato negativamente la scarsa attenzione dedicata al tema dal legislatore universale¹⁶, il quale avrebbe perso, da un lato, una buona occasione per dare una definizione di bene culturale ecclesiale, indicandone altresì i principi direttivi, dall'altro, evitando di organizzare in maniera sistematica le varie norme sulla materia, sparse invece in varie parti del codice. Anche la mancanza di attenzione per il concetto di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, a scapito del profilo della tutela e della conservazione, è stato visto come un indizio dell'incapacità del

al bene comune». Anche in un altro passo si usa l'espressione *bona culturalia*, con un significato analogo, per segnalare le contraddizioni della nostra società, la quale, mentre si proietta verso una specializzazione scientifica e culturale, esclude molti uomini dalla partecipazione minima al bene della conoscenza e ai frutti della cultura: «Che cosa fare affinché gli uomini di tutto il mondo siano resi partecipi dei beni della cultura, proprio quando la cultura degli specialisti diviene sempre più profonda e complessa?» (GS 56).

¹⁴ PAOLO VI, cost. ap. *Regimi Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, in *AAS* 59 (1967) pp. 885-928; testo italiano in *Enchiridion Vaticanum*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1979, vol. II, p. 1610.

¹⁵ SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, lett. *Opera artis*, 11 aprile 1971, in *AAS* 63 (1971), pp. 315-317; per il testo italiano si veda anche *Enchiridion Vaticanum*, cit., vol. IV, pp. 655-664.

¹⁶ Per una valutazione complessiva della normativa prevista dal Codex del 1983, si veda GIORGIO FELICIANI, *I beni culturali nel nuovo Codice di diritto canonico*, in WINFRIED SCHULTZ-GIORGIO FELICIANI (edd.), *Vitam impendere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1986, pp. 249-259.

legislatore canonico di fare scelti forti e innovative, confermando la poca sensibilità dell'Autorità Suprema verso l'argomento¹⁷.

Nonostante le critiche mosse alla Chiesa dopo la promulgazione del codice giovanneo-paolino, la considerazione della Santa Sede per le questioni inerenti il proprio patrimonio storico e artistico non è venuta mai meno. In questo contesto, si colloca l'istituzione della Pontificia Commissione per la conservazione del Patrimonio artistico e storico, nel quadro della riforma della Curia Romana, voluta nel 1988 da Giovanni Paolo II con la costituzione apostolica *Pastor Bonus*¹⁸. Compito della Commissione, costituita presso la Congregazione per il Clero, è quello di «presiedere alla tutela del patrimonio storico e artistico di tutta la Chiesa», offrendo altresì «il proprio aiuto alle Chiese particolari e agli organismi episcopali».

L'attività della Pontificia Commissione è stata, fin dagli inizi, molto intensa, nonché caratterizzata da sensibilità e lungimiranza, privilegiando tra gli interlocutori soprattutto le Conferenze episcopali. Anche l'Autorità suprema ha voluto, in un certo senso, prendere atto, sia del ruolo specifico del patrimonio storico-artistico ecclesiastico nell'ambito delle funzioni della Chiesa universale, sia dei compiti di valorizzazione che può avere il bene culturale ecclesiale, oltre gli aspetti conservativi più tradizionali. Pertanto, in seguito alla lettera apostolica *Inde a Pontificatus* del 25 marzo 1993¹⁹, Giovanni Paolo II, rinominata la Commissione come *Pontificia Commissio de Ecclesiae bonis culturalibus*, ne sanciva l'autonomia nei confronti della Congregazione per il Clero e la dotava di un proprio presidente, scelto tra i membri del Pontificio Consiglio della Cultura.

È al termine di questo percorso, quindi, che si inserisce la legge dello Stato della Città del Vaticano 25 luglio 2001 sulla tutela dei beni culturali, la quale costituisce la prima legge in materia dello Stato vaticano dopo il 1929. La legge è entrata in vigore, ai sensi dell'art. 24, il 1° settembre 2001, unitamente al regolamento di attuazione previsto dall'art. 22 della medesima legge e promulgato con il decreto del cardinale Presidente della Pontificia Commissione

¹⁷ Cf. RINALDO BERTOLINO, *Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 93 (1982), pp. 250-308, specialmente pp. 301-302.

¹⁸ La Costituzione apostolica *Pastor Bonus* è stata pubblicata in AAS, 80 (1988), p. 841 ss. e, con riferimento alla *Pontificia Commissio de Patrimonio Artis et Historiae conservando*, 885 ss. Si veda anche, per il testo italiano, *Enchiridion Vaticanum*, cit., vol. XI, p. 931-936, ora anche in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., pp. 549-551.

¹⁹ GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Inde a Pontificatus Nostri initio*, 25 marzo 1993, in AAS, 85 (1993), pp. 549-552; per il testo anche in italiano, si veda *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., BCC, pp. 552-559.

per lo Stato della Città del Vaticano 26 luglio 2001, n. CCCLVI²⁰.

Tale legge, peraltro, ha un ambito di applicazione limitato ai beni culturali situati sul territorio dello Stato della Città del Vaticano e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, escludendo in maniera espressa le «cose» che si trovano al di fuori del territorio dello Stato e degli immobili sopra menzionati.

3. *La nozione di bene culturale ecclesiastico: problematicità di una definizione*

Malgrado la locuzione «bene culturale» sia sempre più frequentemente utilizzata dal legislatore canonico, appare utile, ai fini del presente studio, comprendere se in tale materia la Santa Sede abbia implicitamente accettato una definizione *ab extra*, oppure abbia elaborato una propria definizione specifica, rivestendola di contenuti propri.

Infatti, occorre sempre tenere presente, in questo campo, la differenza tra gli ordinamenti civili (statuali o internazionale), e quello canonico a causa della diversa funzione e interpretazione del «bene culturale» e del motivo ispiratore di tale tutela²¹. Tale distinzione non può non avere un riflesso anche sugli aspetti definitivi, che oltre al semplice fatto descrittivo, hanno significative implicazioni concettuali.

Di fatti, mentre nel diritto statale il bene pubblico, per quanto riguarda la protezione dei beni culturali, ha un contenuto prevalentemente storico o culturale, nel diritto canonico l'accento deve essere posto sulla sacertà del bene da proteggere, la quale costituisce una nota della strumentalità che contraddistingue ogni norma canonica nei confronti del fine supremo della Chiesa, ossia la *salus animarum*²². L'analisi delle fonti codiciali e delle disposizioni della Curia romana dimostra come fino a tempi recenti, l'espressione linguistica «beni culturali» era ignota al legislatore²³, il quale non conosceva (né poteva essere diversamente), né la nozione di «bene culturale», diffusasi a partire dagli anni

²⁰ Il regolamento d'attuazione è stato pubblicato in *AAS*, Supplemento per leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano, 26 luglio 2001, n. 11.

²¹ Cf. TYMON TITUS CHMIELECKI, *La protezione internazionale dei beni culturali e la Chiesa cattolica*, Pontificia Universitas Lateranensis, Roma, 1995, p. 47.

²² FERNANDO DALLA ROCCA, *La tutela dei monumenti nella legge italiana e nel diritto canonico*, in *Id.*, *Aspetti giuridici dell'arte sacra*, Roma-Arte della Stampa, Città del Vaticano, 1988, pp. 31-32.

²³ Cf. CARLO AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2001, p. 157.

Sessanta²⁴, né di «patrimonio storico-artistico», la quale, pur precedente, si diffonde in epoca successiva alla codificazione piano-benedettina.

Durante il processo di codificazione, i consultori, dopo qualche incertezza di carattere terminologico, dedicano alla materia una crescente attenzione, qualificando poi, con la locuzione «res pretiosae», gli oggetti di arte che si contraddistinguono per il loro valore non solo culturale. Nonostante le diverse posizioni, si giunge ad una soluzione onnicomprensiva che viene sostanzialmente recepita nel can. 1497 § 2²⁵.

Il Codice di diritto canonico del 1917, infatti, definisce i beni *latu sensu* culturali come *bona pretiosa*: «bona [...] dicuntur [...] pretiosa quibus notabilis valor sit, artis vel historiae, vel materiae causa» (can. 1497 § 2). Emerge, pertanto, da tale definizione che il bene prezioso è un bene il quale è tale, in quanto dotato di particolare (*notabilis*) valore artistico e storico. A tali beni sono accomunati i beni preziosi *ratione materiae*, ossia i beni di elevato valore economico. Di conseguenza, come è stato scritto, «il can. 1497 § 2 forniva il criterio generale [...] di *notabilis valor*. Poi giustificava la preziosità con una triade di *rationes*: per ragioni dell'arte, della storia o della materia»²⁶.

Tuttavia, non vi è indicazione alcuna del limite oltre il quale deve considerarsi notevole il valore, sebbene, per quanto riguarda la materia di tale valore, possiamo ritrovare un indizio che introduce un nuovo criterio qualificante che è quello della somma minima o massima, stabilita per «bona quorum valor suparet triginta millium francorum seu libellarum» (cann. 534 § 1 e 1532 § 1 CIC 1917)²⁷.

Appare evidente, dunque, che la denominazione di bene culturale recepita dal Codice del 1917 è quella di bene di interesse artistico o storico, degno di ricevere specifica tutela soltanto ove presenti notevole rilevanza sotto tali profili²⁸.

²⁴ E a partire, soprattutto, dalla metà degli anni sessanta che l'espressione beni culturali comincia a diffondersi nella pubblicistica italiana. Al riguardo, Cf. GREGORIO ANGELINI, *I beni culturali. Alcune considerazioni sulle questioni di principio sottese*, in «Città e Società», 1979, 2, pp. 54-51; ID., *L'idea di bene culturale e le questioni di principio sottese*, in *I beni culturali nello sviluppo e nelle attese della società italiana, Atti del Convegno di studi promosso dalle Commissioni per l'arte sacra delle diocesi lombarde, dall'Unione Giuristi cattolici, dalla rivista Città e Società, Milano 28-29 marzo 1980*, Vita e Pensiero, Milano, 1981, pp. 20-45.

²⁵ Al riguardo, si veda GIORGIO FELICIANI, *La nozione di bene culturale nell'ordinamento canonico*, in JAMES CONN-LUIGI SABBARESE (a cura di), *Iustitia in caritate, Miscellanea di studi in onore di Velasio de Polís*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2005, pp. 446-447.

²⁶ JEAN-PIERRE SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 48

²⁷ Cf. TYMON TYTUS CHMIELECKI, *op. cit.*, p. 50.

²⁸ GIORGIO FELICIANI, *La nozione di bene culturale*, cit., p. 448.

Comunque, appare singolare come nei documenti successivi alla promulgazione del Codice, la Santa Sede non faccia ricorso alla nozione codicistica, ma cominci ad utilizzare l'espressione «patrimonio artistico della Chiesa»²⁹ oppure, in alternativa, la locuzione più ampia «patrimonio storico e artistico»³⁰ per indicare i monumenti e oggetti di arte sacra in possesso della Chiesa e degli enti ecclesiastici.

Gli insegnamenti conciliari, sul punto, offrono qualche spunto, pur con i condizionamenti derivanti dalle finalità proprie dell'assise ecumenica, inadeguata ad esprimere concetti normativi o definitivi di tale portata. Tuttavia, in due passi della costituzione *Gaudium et Spes* sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, i padri conciliari hanno utilizzato la locuzione beni culturali. Il testo conciliare, in entrambi i casi, intende parlare di ogni bene della cultura in genere, non limitando il valore di tali beni alla materialità delle cose d'arte o dei cimeli di storia e di scienza. Peraltro, la locuzione *bona culturalia* è impiegata senza alcun accenno al patrimonio ecclesiastico in generale e a quello storico-artistico in particolare³¹, anche se molteplici sono i richiami del Concilio all'arte in genere, ai suoi valori, alla sua dignità, alla sua funzione, così come non mancano i riferimenti all'arte sacra³², chiamata anche, qualche altra volta, arte liturgica³³.

Qualche illustre autore ha affermato che, in ogni modo, «sarebbe lecito supporre che esso si sia rapidamente imposto negli ambienti interessati e, quindi, sia stato recepito nelle disposizioni postconciliari circa i *bona temporalia*»³⁴.

²⁹ SEGRETERIA DI STATO, Lettera circolare agli Ordinari d'Italia, 1 settembre 1924, in *CESEN, Codice dei beni culturali di interesse religioso*, cit., pp. 196-198.

³⁰ SACRA CONGREGAZIONE PER IL CONCILIO, *Disposizioni per la custodia e conservazione degli oggetti di storia e arte sacra in Italia*, 24 maggio 1939, in *CESEN, Codice dei beni culturali di interesse religioso*, cit., p. 204.

³¹ Il termine «beni culturali» viene utilizzato in maniera ampia e generica, tanto da coincidere con il termine cultura in generale, al punto da essere inserito nel capitolo II, dedicato alla promozione del progresso della cultura.

³² I testi conciliari non ignorano alcune categorie di quelli che saranno i beni culturali conosciuti, già grosso modo nel CIC del 1917: «aedes sacrae», «imagines sacrae», «sacra supellex», «altaria», «tabernaculum eucharisticum» e «baptisterium». Essi vengono chiamati «res externae ad sacrum cultum pertinentum». Si parla, poi, degli «Ecclesia venerabilia monumenta», degli «opera pretiosa» e degli «opera artis sacrae», dando a quest'ultimi una definizione che conosce come criterio qualificante la destinazione». Infine abbiamo il termine «prisca artium monumenta», nonché il «thesaurus artis» che il Concilio sollecita di conservare con ogni cura. Cf. TYMON TITUS CHMIELECKI, *La protezione internazionale*, cit., p. 51.

³³ Cf. *PO*, n. 15.

³⁴ GIORGIO FELICIANI, *La nozione di bene culturale*, cit., p. 449.

Al contrario, riteniamo che il termine sia stato utilizzato incidentalmente e senza alcuna coscienza del significato che acquisirà di lì a qualche anno, nonostante si possa affermare che sussiste un interesse del Concilio per ogni specie d'arte, ivi compresa l'arte sacra.

Peraltro, a conferma di quanto sostenuto, appare significativo che la costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* del 1967 adotti la denominazione, sebbene incompleta, «patrimonio artistico»³⁵, mentre la Sacra Congregazione per il clero, nella lettera *Opera artis* del 1971, adotta la locuzione più appropriata «patrimonio storico e artistico»³⁶.

Il Codice del 1983, pur non trattando in maniera sistematica la problematica relativa al patrimonio storico-artistico³⁷, ebbe a confermare le scelte del legislatore del 1917, ricorrendo alla espressione *res pretiosae artis vel historiae* (can. 1292 § 2).

Solo poche volte il legislatore ha adottato il criterio del valore, assegnando ai beni un'importanza storica, artistica o culturale e munendoli nello stesso tempo di una definizione generale, come accade per la categoria delle immagini preziose (can. 1189) e per i documenti di valore storico (can. 491 § 2). Il criterio del valore, poi, si estende anche al valore economico espresso da una somma fissata dalla Santa Sede o dalle Conferenze episcopali³⁸.

Anche l'utilizzo del termine *bona culturalia* (can. 1282, n. 2) appare isolato e privo di contenuto preciso, sebbene la norma sembra che voglia riferirsi al bene culturale come qualcosa di diverso dai beni preziosi, i quali peraltro non vengono definiti in modo chiaro, come lo sono stati nel CIC del 1917.

Il resto delle norme del CIC del 1983 rimane, in ogni caso, modellato sull'archetipo del 1917 e comprende quindi espressioni già conosciute, come «bona temporalia» (can. 1715 § 2), «res sacrae» (can. 397 § 1), «bona sacra» (can. 1375), «bona sacra et pretiosa» (1220 § 2), ecc., adoperate in senso generale e senza connotazione di tipo artistico o culturale.

La denominazione «patrimonium artis vel historiae» viene ribadita nella Costituzione apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia romana, la quale prevede l'istituzione di una commissione *ad hoc*, presso la Congregazione per il Clero, per la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa. Pur

³⁵ PAOLO VI, cost. ap. *Regimi Ecclesiae Universae*, p. 1610.

³⁶ SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, lett. *Opera artis*, 11 aprile 1971, in *AAS* 63 (1971), pp. 315-317.

³⁷ L'assenza di una disciplina organica sui beni culturali non fu una dimenticanza, ma una scelta precisa dei consultori, i quali non accolsero alcune proposte che, nel rimandare alla lettera *Opera artis*, avrebbero costituito un chiaro riferimento ad una considerazione unitaria della materia. Cf. *Communicationes* 12 (1980), p. 390.

³⁸ Cf. TYMON TYTUS CHMIELECKI, *op.cit.*, p. 53.

non dando una definizione, la *Pastor Bonus* cerca di dare contenuto a tale espressione, ricordando che fanno parte di tale patrimonio tutte le opere di qualsiasi arte del passato (patrimonio artistico) e i beni storici (patrimonio storico), tra i quali assumono particolare pregio i documenti e strumenti giuridici, che riguardano la vita e la cura pastorale, i diritti e le obbligazioni delle diocesi, delle parrocchie, delle chiese e delle altre persone giuridiche istituite nella Chiesa³⁹.

La Commissione pontificia, durante i primi anni della sua attività, comincia a fare uso del termine «beni culturali», sebbene sembra preferirgli la locuzione tradizionale «patrimonio artistico e storico». Comunque, le due espressioni sono adoperate in maniera equivalente. Ciò viene confermato nel 1993 dal m.p. *Inde a pontificatus nostri initio*, con il quale Giovanni Paolo II, nel quadro della riorganizzazione del Pontificio Consiglio della Cultura e in deroga alla *Pastor Bonus*, ha rinominato la precedente «Pontificia Commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa», attribuendole la denominazione «Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa».

Questo, riteniamo, sia stato il passo decisivo perché la nuova terminologia si affermi nell'ambito canonico universale, tanto che la Pontificia Commissione, nei suoi documenti, familiarizza con il concetto di bene culturale, pur non rinunciando ad altre nozioni similari.

Negli anni successivi, di conseguenza, l'utilizzo del termine «beni culturali» diviene più frequente, in quanto ritenuto più attuale e, quindi, come tale da preferirsi. La Pontificia Commissione, sviluppa ulteriormente il concetto di beni culturali della Chiesa o beni culturali ecclesiastici e presenta tutta una serie di descrizioni valide anche a scopi definitivi.

Comunque, non si giunge a dare una definizione precisa di «bene culturale», sebbene tale locuzione, nell'ordinamento canonico, venga riconosciuta ufficialmente dal legislatore supremo, con ogni probabilità per ragioni pratiche, in quanto capace di ricomprendere – secondo quanto precisato dallo stesso Giovanni Paolo II alla Plenaria della Pontificia Commissione dei Beni Culturali della Chiesa del 1995 – il patrimonio artistico in senso lato (pittura, scultura, architettura, mosaico, musica), posto al servizio della missione della Chiesa; i beni librari e archivistici; i documenti storici, le opere letterarie, teatrali, cinematografiche, prodotte dai mezzi di comunicazione di massa⁴⁰.

³⁹ GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, in *AAS* 80 (1988), pp. 841-912.

⁴⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione papale alla I Assemblea plenaria della Pontificia Commissione*

Come rileva Chenis, tale definizione sarebbe la più indicata, in quanto «in ambito ecclesiastico il concetto di bene culturale ingloba quello di patrimonio storico-artistico sottolineandone la finalità eminentemente ecclesiale»⁴¹. Infatti, prosegue l'autore, «all'accezione patrimonio storico-artistico va [...] necessariamente coniugata quella di bene culturale. Il rapporto tra i due soggetti può variare a causa dei diversi interpretativi, ma in contesto ecclesiale il patrimonio storico-artistico è essenzialmente connesso al fatto che deve essere un bene culturale ordinato alla missione della Chiesa»⁴².

I limiti di una tale definizione, a nostro sommo parere, si originano proprio dalla necessità di specificare che tali beni *culturali* devono essere ordinati alla missione della Chiesa, quando tale precisazione dovrebbe essere ultronea. Infatti, se l'interesse religioso (secondo la terminologia accolta negli Accordi stipulati dalla Chiesa con gli Stati) consiste nel rendere culto a Dio, nell'educare religiosamente (facendo opera di evangelizzazione) e nell'organizzare la vita della comunità dei credenti, si deve desumere che i beni «religiosi» non sono da identificarsi con la nozione di beni culturali, perché «la religione non è cultura anche se anima la cultura, non è promozione artistica anche se è stata e continua ad essere promotrice di arte».⁴³

L'esigenza di avere una definizione onnicomprensiva, che possa abbracciare i diversi aspetti che qualificano i beni culturali della Chiesa, ossia la destinazione alla pietà, l'appartenenza all'Autorità ecclesiastica e la volontà della committenza *ad scopos sacros*⁴⁴, conferma l'equivocità di tale locuzione: infatti, nel primo caso avremo dei beni di carattere sacro di proprietà o meno degli enti ecclesiastici, nel secondo caso dei beni non sacri di proprietà ecclesiastica (ad es. una scultura greca), nel terzo caso, dei beni soggetti ad un vincolo di destinazione, indipendentemente dall'appartenenza proprietaria⁴⁵, i quali dovrebbero trovare la loro omogeneità nel fatto di essere culturali.

per i beni culturali della Chiesa, 12 ottobre 1995, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., pp. 561-562.

⁴¹ CARLO CHENIS, *Natura, competenze, organizzazione e attività della Pontificia Commissione per i Beni culturali della Chiesa*, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., p. 21.

⁴² *Ivi*, p. 19.

⁴³ CONFERENZA EPISCOPALE TOSCANA, *Normativa per la difesa dei Beni culturali sacri e per i rapporti con gli organi dello Stato e della Regione*, 13 febbraio 1979, in CESEN, *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, cit., pp. 313-318.

⁴⁴ CARLO CHENIS, *Natura, competenze, organizzazione*, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, p. 22, il quale, tuttavia, facendo tale tripartizione pare non intenda riferirsi ai beni ecclesiastici *strictu sensu*.

⁴⁵ Cf., sul punto, ANNA TALAMANCA, *I beni culturali ecclesiastici tra legislazione statale e normativa bilaterale*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 96 (1985), pp. 7-9.

Ciò nonostante, ai fini dell'interesse diretto della Chiesa, rilevano soltanto i beni appartenenti agli enti ecclesiastici, ossia i beni ecclesiastici, i quali possono o non possono avere un carattere sacro. I primi, potranno avere o meno un interesse culturale, i secondi, aventi carattere sacro, hanno origine, contenuto e finalità proprie. Pertanto, qualificare in maniera generica tali beni come beni culturali ecclesiastici, significa procedere ad un'operazione di semplificazione, con il rischio di attribuire loro uno status giuridico unico, che invece non hanno.

Pertanto, appare significativo quanto stato affermato da Corral-Aldanondo, il quale, nell'evidenziare la circostanza che non vi è una terminologia ancora univoca, scrive: «En cuanto al término, unas veces se usa el de Patrimonio Cultural, bien alargándolo “Patrimonio Histórico Artístico y Cultural”, bien acortándolo “Patrimonio Histórico Artístico” o “Patrimonio Histórico”. Otras veces se adopta el término “Bienes culturales” o “Bienes de interés cultural”»⁴⁶.

In conclusione, la nozione di «bene culturale della Chiesa», sebbene si sia progressivamente affermata nell'ordinamento canonico, rivela la propria origine non ecclesiale, mentre, con ogni probabilità, sarebbe preferibile, ai fini di adottare una locuzione più generale, la dizione ritenuta tradizionale, ben nota anche ad altri ordinamenti diverso da quello italiano⁴⁷.

Infine, va sottolineato, secondo la nostra impostazione, con una certa soddisfazione, come la legge del 25 luglio 2001 dello Stato della Città del Vaticano⁴⁸, sulla tutela dei beni culturali, conservi tale locuzione soltanto nell'intestazione, mentre nel preambolo richiama «l'eccezionale importanza [...] del patrimonio storico, culturale e artistico della Santa Sede», speci-

⁴⁶ CARLOS CORRAL-MARIA ISABEL ALDANONDO, *Código de Patrimonio cultural de la Iglesia*, EDICE, Madrid, 2001, p. 23.

⁴⁷ Il diritto convenzionale, pur con i limiti di indagine che implica, mostra come la nozione di Patrimonio culturale, culturale religioso o storico-artistico sia particolarmente diffusa nei paesi di lingua spagnola (Colombia, Spagna), mentre nei concordati stipulati con i länder tedeschi (Mecleburgo del 1997 e Sassonia-Anhalt del 1998) si parla di monumenti ecclesiastici. Anche nell'accordo con la Croazia del 1996 e con l'Ungheria del 1997 si richiama la locuzione Patrimonio culturale o simili. Cf., sul punto, CARLOS CORRAL SALVADOR, *El patrimonio cultural de la Iglesia e su normativa plural* in *Estudios eclesiásticos* 76 (2001), in particolare pp. 105-113, il quale, nel dare un giudizio conclusivo sui concordati più recenti, rileva che «lo novedoso – si vale la expresión – está en la exigencia de acentuar la primacía del valor cultural sobre el valor y función cultural». Si veda anche GIORGIO FELICIANI, *I beni culturali nella normativa canonica universale e nei più recenti accordi concordatari*, in *Studi in onore di Piero Bellini*, t. II, Rubettino, Soveria Mannelli, 1999, pp. 371-380.

⁴⁸ La citata normativa, benché proveniente dall'autorità del Pontefice, non costituisce una fonte canonica in senso stretto, bensì una legge dello Stato della Città del Vaticano, rilevando, pertanto, ai fini dell'applicazione della disciplina, unicamente l'ubicazione territoriale.

ficando poi che oggetto della disciplina della presente legge sono le cose, mobili e immobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.

4. La funzione dei beni culturali ecclesiastici: il binomio fede-cultura

La genesi del patrimonio storico-artistico ecclesiastico deve rinvenirsi, essenzialmente, nell'esercizio della funzione evangelizzatrice e pastorale della Chiesa. Tuttavia la costituzione di tale patrimonio è avvenuta, da parte di diversi soggetti non necessariamente e istituzionalmente collegati alla Chiesa, in quanto segno di testimonianza della propria devozione religiosa, mettendo al servizio della Chiesa le proprie capacità e aspirazioni. In questo senso l'origine di questo patrimonio religioso è espressione della cultura di un popolo o, più semplicemente, di una comunità locale. Pertanto, è stato spiegato come il valore artistico e storico non è separabile dalla convinzione di fede: «il patrimonio storico-artistico ecclesiastico è perciò nello stesso tempo espressione di creatività umana e di devozione religiosa»⁴⁹.

Oltre alle ragioni profonde che hanno ispirato la creazione di questo immenso patrimonio, bisogna anche guardare alle finalità che la Chiesa si propone di raggiungere con il proprio tesoro di arte.

In generale, si afferma che il patrimonio culturale della Chiesa deve essere al servizio del popolo, avendo una funzione sociale e, quindi, un interesse culturale, accentuandone la diffusione e le possibilità di accesso, oltre l'aspetto conservativo e proprietario.

Tuttavia, il patrimonio artistico-storico della Chiesa è in gran parte un patrimonio sacro e, come tale, prima di essere al servizio della collettività, è innanzi tutto al servizio dei fedeli secondo necessità culturali-liturgiche, pastorali e di carità, per finalità che devono essere, in ultima istanza, religiose.

Lo stesso Pontefice Giovanni Paolo II, nel suo messaggio del settembre del 1997 alla Pontificia commissione per i Beni culturali della Chiesa, così si esprimeva: «I beni culturali sono ordinati alla promozione dell'uomo e, nel contesto ecclesiale, assumono un specifico in quanto sono ordinati all'evangelizzazione, al culto e alla carità»⁵⁰.

⁴⁹ FRANCESCO MARCHISANO, *Introduzione ad Arte e catechesi. La valorizzazione dei beni cristiani in senso cristiano*, a cura di Timothy Verdon, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2002, p. 7.

⁵⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio papale alla II Assemblea plenaria della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa*, 27 settembre 1997, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., p. 566, n. 1095.

Papa Wojtyła è stato soltanto l'ultimo pontefice che ha approfondito la dimensione sacramentale dell'arte cristiana, secondo una felice espressione di Giovanni XXIII⁵¹. Infatti, già all'interno del magistero di Pio XII troviamo la costante sottolineatura del legame che unisce ogni espressione artistica con la religione⁵². Infatti, i beni culturali non possono mai prescindere dai valori spirituali contenuti nel messaggio cristiano: «Le arti umane – scrive Papa Pacelli – quasi venute dal cielo, splendano di luce serena, promuovano sommamente l'umana civiltà, e contribuiscano alla gloria di Dio e alla santificazione delle anime. Poiché le arti allora davvero sono conformi alla religione, quando servono come nobilissime ancelle al culto divino»⁵³. Infatti, sebbene la missione dell'arte sacra non si riduce soltanto ad un atto teologale – che attraverso i sensi conduce a Dio – ma ha anche un significato sociale, tale ruolo deve essere sempre unito agli specifici fini di trascendenza⁵⁴.

Proprio riprendendo il messaggio di Giovanni Paolo II alla Plenaria della Pontificia Commissione, possiamo distinguere tre funzioni tipiche dei beni culturali ecclesiastici: una funzione culturale, una funzione catechetica e una funzione caritativa.

La funzione di culto, costituisce l'essenza del fenomeno religioso, nella sua dimensione non solo intima e privata, ma specialmente comunitaria e pubblica. Infatti, il patrimonio artistico-storico della Chiesa ha un destino comunitario, perché al servizio del fedele per lo sviluppo della vita liturgica e della pietà. In questo senso, l'aspetto culturale (o religioso in senso stretto), ha un valore originario e preferenziale rispetto ad ogni altra considerazione culturale, che deve ordinarsi e subordinarsi agli scopi sacri⁵⁵.

La funzione di catechesi è, invece, legata all'annuncio del Vangelo, nella

⁵¹ Cf. GIOVANNI XXIII, *Discorso alla chiusura della IX settimana promossa dalla Pontificia Commissione d'Arte Sacra in Italia*, 27 ottobre 1961, in *Discorsi, messaggi, colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII*, vol. III, pp. 485-490

⁵² Il Pontificato di Pio XII è caratterizzato da un considerevole numero di interventi in merito al patrimonio storico e artistico. Si possono elencare tre encicliche su argomenti specifici (liturgia, musica sacra, cinema-radio-televisione), nonché numerosi discorsi e radiomessaggi. Cfr. TYMON TYTUS CHMIELECKI, *op. cit.*, p. 154.

⁵³ Cf. PIO XII, i.e. *Mediator Dei*, 20 novembre 1947 in CELSO COSTANTINI, *La legislazione ecclesiastica*, cit., p. 388.

⁵⁴ Cf. PIO XII, i.e. *Musicae sacre disciplinae*, 25 dicembre 1955 in CELSO COSTANTINI, *La legislazione ecclesiastica*, cit., p. 398, il quale spiega come «l'arte religiosa è ancor più vincolata a Dio e diretta a promuovere la sua lode e la sua gloria, perché non ha altro scopo che quello di aiutare potentemente i fedeli ad innalzare pienamente la loro mente a Dio, agendo per mezzo delle sue manifestazioni sui sensi della vista e dell'udito».

⁵⁵ Cf. DAMIAN IGUACEN BORAU, *El patrimonio cultural del la Iglesia, al servicio del pueblo*, in *Revista española de Derecho canonico* 41 (1985), p. 486.

prospettiva pedagogica, ossia di educazione alla fede. L'aspetto pastorale non può essere ignorato, né posto in secondo piano, in quanto il patrimonio sacro costituisce un eccellente strumento di divulgazione della fede e di evangelizzazione. Sotto il primo aspetto, deve sottolinearsi il momento della predicazione, approfondendo le opportunità pastorali che offre la riscoperta e la conoscenza attenta del patrimonio storico-artistico. Sotto il secondo aspetto, la funzione catechetica del patrimonio ecclesiastico risulta efficace nel quadro del primo annuncio, ossia nel reincontro, nell'approfondimento e, soprattutto, nell'avvicinamento alla fede cristiana, da parte di coloro che si accostano al patrimonio sacro per motivazioni esclusivamente estetiche e culturali. Quest'ultimo punto di vista, in particolare, è un luogo di incontro tra la fede e la cultura⁵⁶.

La terza funzione del patrimonio storico-artistico della Chiesa è quella caritativa, realizzata attraverso i vari carismi specifici della vocazione religiosa, che hanno esercitato la loro opera nelle forme più diverse: si pensi, soltanto, agli ospedali creati da alcuni ordini religiosi, i quali avevano un ruolo sociale di chiara evidenza, per essere al servizio dei poveri, dei malati, in una parola, degli ultimi.

Pertanto, il patrimonio storico-artistico ecclesiastico o, come oggi vengono definiti, i beni culturali ecclesiastici, nella loro dimensione più autentica, costituiscono una testimonianza di fede della Chiesa, intesa come comunità di credenti. Infatti, «l'interesse che la Chiesa ha a determinati beni culturali – come afferma Angelini – è interesse teologale e non immediatamente “civile” o “culturale”. Ossia, la Chiesa non ha immediato interesse a tali beni in quanto documenti di civiltà, ma in quanto documenti di fede, e quindi della tradizione di cui essa vive»⁵⁷.

Tuttavia, il connubio tra civiltà e fede, tra la memoria storica di una comunità e la sua fede, tra cultura (in senso antropologico) e religiosità, è spesso molto intenso. In questi contesti, ora più rari e inconsueti, la religione costituisce un momento di riferimento e un valore collettivo, generando una sorta di religiosità civile⁵⁸. D'altronde, quando una religione diventa egemone, tende ad impregnare di sé tutti i comportamenti collettivi e anche i risultati, rivestendoli con una propria simbologia. Così il bene culturale religioso

⁵⁶ Cf. *Ivi*, p. 489.

⁵⁷ GREGORIO ANGELINI, *L'idea di bene culturale*, cit., p. 42.

⁵⁸ ANDREA VILLANI, *Beni culturali e istituzioni. Beni culturali religiosi e leggi di tutela*, in «Città e Società», (1979), 2, pp. 61-62

si presenta come bene collettivo, insieme religioso e civile⁵⁹.

In questo senso, la *res sacra* ha certamente un valore culturale, tanto da poter essere definito, in una prospettiva canonistica, come un bene ecclesiastico di interesse culturale, definizione che appare più compatibile con la natura intimamente ecclesiale di tali beni.

5. *La normativa canonica sul patrimonio storico-artistico della Chiesa antecedente al Codex del 1983*

La Chiesa fin dai tempi antichi ha, da sempre, mostrato comprensione per l'importanza dell'arte sacra nella realizzazione della sua missione, tanto da dedicare una particolare cura verso il patrimonio storico e artistico⁶⁰.

Già in epoca antica, apparvero i primi interventi normativi dei pontefici, specialmente per quanto riguardava l'alienazione e la donazione delle cose d'arte, che infliggevano gravi sanzioni a coloro che procedevano a tali atti senza autorizzazioni. Si pensi a Leone I, il quale, nel 447, proibiva a vescovi e chierici, sotto pena di scomunica, di dare in regalo, vendere o scambiare beni preziosi delle chiese senza grave motivo e senza consenso di tutto il clero⁶¹. Tali disposizioni venivano ribadite anche da Papa Agapito I nel 535⁶².

Inoltre, un intervento magisteriale di particolare rilievo, riguardo al riconoscimento del valore dell'arte sacra, fu effettuato da Gregorio Magno, il quale, nella lettera a Sereno, Vescovo di Marsiglia, sosteneva l'importanza delle immagini sacre per suscitare l'adorazione dei fedeli e come strumento per gli analfabeti di conoscere le vicende delle Sacre Scritture⁶³.

Non solo i Papi, ma anche i Concili ecumenici si occuparono della tutela delle antichità. Al riguardo, si può ricordare il concilio Niceno II che, nel 787, nel mettere la parola fine alla lotta iconoclasta, dettava i criteri dell'i-

⁵⁹ Cf. CARLO AZZIMONTI, *op. cit.*, pp. 41-42.

⁶⁰ Già Papa Zefirino (199-217) incaricò Callisto, diventato poi suo successore, di avere cura delle catacombe cristiane. San Callisto, divenuto papa (218-222), diede un grande impulso alle catacombe, che – come è noto – da lui presero il nome, costituendo un patrimonio di incalcolabile valore documentario, archeologico e artistico. Cf. al riguardo, FRANCESCO D'OSTILIO, *La tutela delle opere d'arte e dei beni culturali nella legislazione della Chiesa*, in *Convegni internazionali per la difesa delle opere d'arte appartenenti alle nazioni e alle religioni*, Bonechi, Firenze, 1981, pp. 341-384.

⁶¹ Cf. *Magnum bullarium romanum*, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz, 1964, I, p. 145.

⁶² Cf. *Ibidem*.

⁶³ Cf. GREGORIUS MAGNUS, *Epistulae*, in «Patrologia latina» 77, 1128 C; 1129 BC.

conografia cristiana⁶⁴. Si possono citare, inoltre, il concilio Costantinopolitano IV (869-870), il quale ammetteva come motivo per alienare i beni sacri delle chiese solo l'affrancamento dei prigionieri⁶⁵ e il concilio di Lione II che richiedeva il permesso della Santa Sede per l'alienazione dei beni sacri, dichiarando l'invalidità dell'alienazione senza il permesso e minacciando i chierici della pena della sospensione e i laici della scomunica⁶⁶. Il Concilio di Trento, infine, nella sessione XXV, riproponeva la propria posizione contro l'iconoclastia, richiamando i vescovi sull'utilità delle immagini sacre per l'educazione cristiana⁶⁷.

In seguito, i Pontefici, a partire dal XV secolo, ebbero ad emanare alcune bolle relative alla tutela delle cose d'arte, principalmente dirette alla conservazione del patrimonio monumentale di Roma. Da qui ha inizio una ricca attività normativa dei Papi in merito alla tutela delle più varie categorie di beni culturali.

Infatti, Martino V con la bolla *Etsi in cunctarum* del 31 maggio 1425 istituì la carica dei Maestri di strade, figure assimilabili agli edili romani, mentre Pio II, con la bolla *Cum aliam nostram Urbem* del 1462 proibì la demolizione, distruzione e danneggiamento degli antichi edifici pubblici, nonché i loro resti⁶⁸. Inoltre, Sisto IV, con la bolla *Cum provida* del 1474 vietò lo spogliò di marmi e altri ornamenti dalle chiese, mentre con la costituzione apostolica *Etsi de cunctarum* ampliava la competenza del *magister viarum*⁶⁹.

Papa Paolo III, il 28 novembre 1534 per garantire con maggiore efficacia la cura del patrimonio storico-artistico di Roma, costituisce per la prima volta un Commissario delle Antichità, mentre Papa Pio IV istituisce i Conservatori delle Antichità⁷⁰.

Nei decenni successivi, vari altri atti dei Pontefici richiamano, senza par-

⁶⁴ Cf. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. Alberigo, G.L. Dossetti, P.-P. Jannou, C. Leonardi, P. Prodi, consulenza di Hubert Jedin, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1991, pp. 133-137.

⁶⁵ Cf. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., p. 177.

⁶⁶ Cf. *Magnum bullarium romanum*, cit., p. 325 ss.

⁶⁷ Cf. *Ivi*, p. 775 ss.

⁶⁸ Il documento assume particolare rilievo, in quanto, come scrive Cf. TYMON TYTUS CHMIELECKI, *op. cit.*, pp. 77-78, «non soltanto [...] adotta il criterio di testimonianza o il significato più teologico della “fragilità delle cose umane”, destinate comunque ad essere “tramandate ai posteri”, “mantenute” e “preservate”, ma anzitutto perché, sul piano concreto [...], contenendo rigide norme penali garanti di ogni tutela giuridica, ha notevolmente contribuito affinché noi potessimo godere oggi di tante ricchezze monumentali della Città Eterna».

⁶⁹ Cf. CELSO COSTANTINI, *La legislazione ecclesiastica*, cit., pp. 371-372.

⁷⁰ Cf. *Ivi*, pp. 372-376.

ticalari novità, la normativa precedente relativa alla tutela del patrimonio monumentale di Roma.

Tra il Seicento e l'Ottocento, inoltre, un ruolo particolarmente significativo rivestono gli editti volti alla protezione delle antichità e delle belle arti promulgati dal cardinale Camerlengo della Santa Sede, tra i quali va ricordato l'editto del cardinale Valenti del 5 gennaio 1750, il quale si pone come norma generale e riassuntiva degli editti precedenti⁷¹.

Agli inizi dell'Ottocento una serie di eventi fanno comprendere la necessità di un rafforzamento della tutela nei confronti del patrimonio storico-artistico. In particolare, le spoliazioni avvenute durante le campagne napoleoniche sono alla base del chirografo di Pio VII⁷², datato 1° ottobre 1802, da cui prende origine una disciplina più organica della materia, che troverà una sistemazione più coerente nel celebre editto del 7 aprile 1820 del Camerlengo e vescovo di Frascati cardinale Bartolomeo Pacca.

L'editto Pacca non solo stabiliva norme sulla conservazione e sul restauro delle opere d'arte, ma forniva anche strumenti idonei per accertare la consistenza del patrimonio da tutelare, ordinando la catalogazione degli oggetti antichi e artistici e l'obbligo di denuncia dei possessori⁷³. L'editto, inoltre, stabilisce norme per la circolazione degli oggetti di arte, imponendo vincoli ai proprietari, con il divieto di esportazione dei beni senza autorizzazione del Camerlengo. Infine, viene regolato il regime degli scavi archeologici e delle scoperte⁷⁴.

Anche se le summenzionate disposizioni si riferiscono più propriamente allo Stato Pontificio, esse tuttavia costituiscono una rilevante testimonianza circa la sollecitudine della Chiesa per la protezione e custodia del proprio patrimonio storico-artistico.

Per quanto riguarda la legislazione ecclesiastica più specificatamente uni-

⁷¹ Si legga, al riguardo, MANLIO FRIGO, *op. cit.*, p. 10, per il quale le disposizioni precedenti apparivano, in larga parte, ancora ignorate o disattese.

⁷² Il celebre chirografo di Pio VII, contenuto nell'editto del Camerlengo cardinal Doria Pamphilj, affermava che «le istituzioni statali preposte...debbono procurare che i monumenti, e le belle opere dell'antichità [...], si conservino quasi i veri prototipi, ed esemplari del bello, religiosamente e per istruzione pubblica, e si aumentino ancora con il discuprimento di altre rarità». (*Ivi*, p. 10-11).

⁷³ Con l'editto veniva decretata l'inventariazione di tutti gli oggetti di antichità e d'arte presenti in qualunque stabilimento o locali sia ecclesiastici sia secolari di Roma o dello Stato pontificio, distinguendo tra oggetti di singolare pregio (per i quali erano previsti vincoli alla facoltà di alienazione e il divieto di esportazione) e beni di minor rilievo (per i quali era prevista l'esportazione, previa licenza e pagamento di un dazio). Cf. DANIELE MENOZZI, *La Chiesa e le immagini. I testi fondamentali sulle arti figurative dalle origini ai nostri giorni*, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo, 1995, p. 248.

⁷⁴ Cf. CELSO COSTANTINI, *La legislazione ecclesiastica*, cit., pp. 411-412.

versale, oltre alle già citate disposizioni dei concili ecumenici, bisogna tenere presente che fin dal 1907 Pio X, per il tramite della Segreteria di Stato, imponeva agli Ordinari d'Italia la costituzione del commissariato diocesano, per valutare i beni culturali, vigilare sulla loro conservazione ed esaminare i progetti di restauro e di nuove costruzioni, nonché assicurare e regolare la conservazione degli archivi⁷⁵.

Proprio in relazione alla valorizzazione del patrimonio archivistico e librario si deve ricordare la disciplina voluta da papa Leone XIII tra fine Ottocento e inizio Novecento. Infatti, il Pontefice, nel 1880 aprì alla libera consultazione degli studiosi l'Archivio Segreto Vaticano, mentre nel 1883, con l'epistola *Saepenumero considerantes* del 18 agosto 1883 acconsente alla piena fruibilità anche della Biblioteca Apostolica Vaticana⁷⁶.

Sempre Papa Leone XIII, nel 1902, tramite la Segreteria di Stato fa inviare ai Vescovi d'Italia, una Forma di Regolamento per la custodia e l'uso degli archivi e biblioteche ecclesiastiche allo scopo di assicurare il buon ordine, la conservazione e integrità perfetta dei monumenti liturgici, storici, letterari, ecc, posseduti dagli istituti ecclesiastici d'Italia e di provvedere all'uso conveniente di essi⁷⁷.

Il codice del 1917, pur non presentando una disciplina organica della materia, prendeva in esame i beni che erano da considerarsi preziosi per il loro valore artistico, culturale ed economico. Infatti, nell'ambito della normativa dedicata ai *bona ecclesiastica* della Chiesa (*liber III De rebus, pars VI*) si distingueva tra *bona temporalia* in senso stretto (dette anche *res simpliciter ecclesiasticae*), cioè le cose corporali, mobili o immobili, aventi valore economico (le quali, per la rilevanza di tale valore materiale o anche per l'importanza di tal artistica o storica, possono essere *preziose*) e *bona sacra* (o *res sacrae*), cioè le cose, mobili o immobili, che, pur avendo per sé carattere temporale, sono destinate, con la consacrazione o la benedizione, al culto divino (can. 1497 § 2)⁷⁸.

⁷⁵ SEGRETERIA DI STATO, *Lettera circolare per l'istituzione di Commissariati diocesani per i monumenti custoditi dal clero*, 10 dicembre 1907, in AAS 41 (1908), pp. 67-69.

⁷⁶ In proposito, si deve ricordare anche l'istituzione della Scuola di Paleografia, Diplomatica e Archivistica voluta da Papa Leone XIII con il motu proprio *Fin da principio*, del 1° maggio 1884, appena quattro anni dopo l'apertura agli studiosi dell'Archivio Segreto Vaticano (PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici*, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., p. 314, nt. 6).

⁷⁷ Il testo del documento è in CELSO COSTANTINI, *La legislazione ecclesiastica*, cit. pp. 418-424.

⁷⁸ Sul punto, si legga FRANZ XAVER WERNZ-PETRUS VIDAL, *Ius canonicum*, t. IV, Romae, 1934, pp. e, più di recente, VINCENZO DEL GIUDICE, *Beni ecclesiastici (diritto canonico)* in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1959, vol. V, pp. 206-238.

Alle *res sacrae*, di conseguenza, viene applicata una disciplina particolare, che prevede l'applicabilità di un regime speciale derivante dal fatto oggettivo della loro consacrazione e benedizione, la quale imprime alle cose, indipendentemente dal soggetto nel cui patrimonio si trovano, un carattere spirituale. Le cose sacre, infatti, possono trovarsi anche *in dominio privatorum* (persone giuridiche non ecclesiastiche o persone fisiche), ma non per questo muta il soggetto del loro dominio, che resta, di regola, il privato, mutando solo la loro condizione giuridica⁷⁹. In questo senso, le *res sacrae* non devono includersi nei *bona ecclesiastica* propriamente detti.

Quanto precisato non vale, in senso assoluto, per le *res pretiosae*, le quali, infatti, vengono sottoposte ad una disciplina particolare solamente quando rientrano tra i *bona ecclesiastica*. Ciò va detto soprattutto per quanto era disposto nel can. 1511 che prevedeva regole speciali, tra l'altro, per la prescrizione acquisitiva delle *res mobiles pretiosae* appartenenti alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche ecclesiastiche, con chiaro riferimento, quindi, alle *res pretiosae* rientranti nella categoria dei *bona ecclesiastica*. Ed altrettanto deve ripetersi per le alienazioni delle *res pretiosae*, per le quali è prevista previamente l'*aestimatio* scritta di un perito e poi l'autorizzazione, *ad validitatem*, della Sede Apostolica (can. 1530 § 1)⁸⁰. Il Codice, inoltre, impegnava gli amministratori dei beni ecclesiastici a redigere un accurato e distinto inventario delle cose immobili, delle cose mobili preziose o delle altre con la loro descrizione ed estimazione. Dell'inventario, nel quale andava annotato ogni cambiamento, occorreva redigere due copie, di cui una da custodire nell'archivio dell'amministrazione, l'altra nell'archivio della Curia (1522, § 2).

Rimane, comunque, significativa l'attenzione che il legislatore riserva alle immagini preziose per il cui restauro il can. 1280 imponeva il consenso scritto dell'ordinario. Il can. 1281 stabiliva poi, al pari delle reliquie insigni o particolarmente venerate, l'autorizzazione della Sede Apostolica per la valida alienazione⁸¹.

⁷⁹ I cann. 1495 e 1499 precisavano che il dominio dei beni ecclesiastici poteva appartenere a qualsiasi persona giuridica ecclesiastica; quindi, l'espressione «beni della Chiesa» si doveva intendere come relativa a beni appartenenti non solo alla Chiesa universale o Santa Sede, ma anche a qualsiasi persona giuridica ecclesiastica (*qualibet persona moralis in Ecclesia*), salvo se, per il linguaggio delle leggi o *ex natura rei*, risultavano speciali indicazioni.

⁸⁰ In maniera analoga veniva previsto per l'alienazione di cose preziose appartenenti ad ordini religiosi (can. 534 § 1).

⁸¹ Il can. 2347 § 3°, in caso di alienazione di *res pretiosae*, oltre alla nullità civile dell'atto, anche la scomunica *latae sententiae*.

Quanto agli archivi, già la *sedes materiae* era indizio del rilievo esclusivamente documentale dei beni archivistici. Infatti, le disposizioni relative erano inserite nel capo dedicato alla curia diocesana (363-390), e in particolare all'archivio episcopale⁸², nella prospettiva di assicurare la disponibilità dei documenti relativi all'esercizio del *munus sanctificandi* e, in generale, della *potestas iurisdictionis*, senza considerarne il rilievo storico, di ricerca e, più in generale, culturale⁸³.

In conclusione, le *res pretiosae*, nel codice piano-benedettino, non costituiscono una categoria autonoma di *bona ecclesiastica*, non essendo esse destinatarie di specifiche e apposite disposizioni, se non con le eccezioni che abbiamo citato. Inoltre, nell'accomunare alle *res pretiosae* artistiche e storiche, anche quelle che sono tali per il loro valore economico, si fa riferimento ad un criterio di ordine patrimoniale, anche in considerazione che il valore della *res* richiesto doveva essere particolarmente rilevante, circostanza che lasciava senza specifica tutela un grande numero di beni culturali di proprietà ecclesiastica⁸⁴.

La legislazione posteriore al codice del 1917 manifesta una progressiva coscientizzazione della Santa Sede sull'importanza del proprio patrimonio storico-artistico, anche con la finalità di colmare le omissioni della legislazione codiciale⁸⁵.

Infatti, di notevole importanza, ai fini della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa, sono le circolari del Segretario di Stato cardinal Gasparri, del 15 aprile 1923⁸⁶ e del 1° settembre 1924. Con quest'ultima, diretta agli ordinari d'Italia, si notificava l'istituzione in Roma di «una speciale Commissione centrale per l'arte sacra in tutta l'Italia», allo scopo di «mantenere desto e operoso ovunque, mediante una propria azione di direzione, d'ispezione e propaganda, in collaborazioni con le commissioni diocesane (o interdiocesane o regionali), il senso dell'arte cristiana e di promuovere la corretta conservazione e l'incremento del patrimonio artistico della Chiesa»⁸⁷.

⁸² Gli archivi delle chiese cattedrali, delle collegiate, delle confraternite e dei luoghi pii e delle parrocchie sono disciplinati in analogia con l'archivio diocesano (cann. 383 e, per l'archivio parrocchiale, 470).

⁸³ CARLO AZZIMONTI, *op. cit.*, pp. 170-171.

⁸⁴ GIORGIO FELICIANI, *La nozione di bene culturale*, cit., p. 448.

⁸⁵ CARLO AZZIMONTI, *op. cit.*, p. 172.

⁸⁶ SEGRETERIA DI STATO, *Lettera circolare ai vescovi d'Italia per la conservazione, custodia e uso degli archivi e biblioteche*, 15 aprile 1923, in CESEN, I, pp. 188-196.

⁸⁷ CESEN, *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, cit., p. 197. Per quanto riguarda l'attività

Altre disposizioni e istruzioni furono dettate, al medesimo fine, nelle circolari della stessa Segreteria di Stato ai Vescovi italiani del 3 ottobre 1923 (circa l'illuminazione elettrica delle chiese) e del 1° dicembre 1925 (sulle commissioni diocesane di arte sacra) riportanti disposizioni pontificie in materia d'arte sacra. Sono pure da ricordare le circolari della Sacra Congregazione del Concilio rispettivamente in data 10 agosto 1928, 20 giugno 1929 e 24 maggio 1939⁸⁸.

Tali prescrizioni della Santa Sede, le quali cominciano a considerare il bene culturale anche sotto il profilo pastorale, pur essendo indirizzate ai Vescovi d'Italia, per analogia possono essere ritenute valide per la Chiesa universale⁸⁹.

6. *La normativa codicistica tra tradizione e innovazione*

La disciplina della tutela dei beni culturali nel *Codex iuris canonici* del 1983 non è certamente molto estesa, mancando altresì di organicità, trovandosi le norme dedicate all'argomento sparse nei libri quarto, quinto e sesto del Codice⁹⁰. Va, tuttavia, attentamente considerato che la disciplina di questa materia, come di tutta la materia amministrativa, è affidata, in linea principale, ai Vescovi, i quali, individualmente o collegialmente, attraverso le Conferenze episcopali, emanano le norme relative che devono tenere conto della varie situazioni locali e della disciplina che, ai beni culturali, è dettata dalle leggi civili dei vari paesi⁹¹.

Entro questi limiti la disciplina codicistica dei beni culturali di proprietà ecclesiastica assume un'indubbia, anche se limitata rilevanza.

svolta dalla Pontificia Commissione per l'arte sacra in Italia, si legga CARLO CHENIS, *I beni culturali a servizio della Chiesa. Il ruolo della «Pontificia Commissione»*, in *Rivista liturgica* 83 (1996), pp. 102-117.

⁸⁸ SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO, *Lettera circolare ai vescovi d'Italia per la conservazione e la custodia degli oggetti sacri*, 10 agosto 1928; ID., *Lettera circolare agli ordinari d'Italia sull'amministrazione dei beni ecclesiastici*, 20 giugno 1929; ID., *Disposizioni per la custodia e conservazione degli oggetti di storia e arte sacra in Italia*, 24 maggio 1939, in CESEN, *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, cit., pp. 266-268

⁸⁹ Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, *Inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa*, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., p. 408, nt. 706.

⁹⁰ La Commissione codificatrice si rifiutò di dedicare ai beni culturali ecclesiastici un apposito titolo o capitolo del Codice, sì che le diverse disposizioni si trovano disperse nei diversi libri. Cf. «Communicationes» 16 (1984) pp. 27-28.

⁹¹ LUCIANO MUSSELLI, *Beni culturali nel diritto canonico* in *Digesto (discipline pubblicistiche)*, vol. II, Utet, Torino, 1987, p. 226.

Va annotata, per quanto ci riguarda, l'evidenziazione del concetto stesso di «bene culturale» e di «cosa di interesse storico e artistico», che si distingue dalla categoria delle *res pretiosae* nel cui ambito, in maniera indifferenziata, era vista dal Codex del 1917. Il Codice precedente, infatti, come già ricordato, dedicava poca attenzione ai beni temporali di interesse storico e artistico, sommariamente qualificati come cose preziose *artis vel historiae causa*. La codificazione postconciliare si discosta da tale impostazione ricorrendo alla più comprensiva dizione di «cose preziose o comunque pertinenti ai beni culturali» (can. 1283, n. 2)⁹². Peraltro, l'innovazione, confinata in un solo canone, viene introdotta assai tardivamente, in adesione ad alcune osservazioni che sottolineavano l'autonoma rilevanza dei beni culturali ecclesiastici⁹³. Comunque sia, il riferimento iniziale ai cosiddetti beni culturali ecclesiastici non può prescindere da un'analisi della normativa sulle *res sacrae* e, in particolare, alle cose preziose.

Tuttavia, prima di passare ad esaminare la normativa specifica in materia di beni culturali, è opportuno richiamarsi, come anticipato, ai beni sacri e ai beni preziosi, categoria che, accanto ai beni ecclesiastici, possiede nell'ordinamento canonico una propria specificità. I canoni di riferimento, infatti, costituiscono una premessa necessaria, provvedendo a definire i caratteri che una cosa deve possedere per poter essere considerata sacra o preziosa⁹⁴.

Quanto alle *res sacrae*, nell'attuale disciplina canonica, può ritenersi tale una cosa che abbia due requisiti: 1) la destinazione al culto divino; 2) la dedizione o la benedizione liturgica (cann. 1171, 1205). In realtà, come precisa il can. 1205, la destinazione al culto viene realizzata dalla dedizione o dalla benedizione liturgica, che hanno in comune la sacralizzazione, ossia la perdita del carattere profano di un bene. La dedizione suppone in principio una destinazione stabile e permanente: è prevista soltanto per le chiese e per gli altari. La benedizione, invece, riguarda gli oratori, le cappelle private o i luoghi sacri la cui destinazione al culto è temporanea⁹⁵.

Possono essere cose sacre sia luoghi che oggetti. I luoghi sacri possono essere molto diversi: chiese (can. 1204), oratori (can. 1223), cappelle private (can. 1226), santuari (can. 1230), cimiteri (can. 1205), ecc. Tra gli oggetti

⁹² GIORGIO FELICIANI, *Normativa della conferenza episcopale italiana e beni culturali di interesse religioso* in *Beni culturali di interesse religioso* (a cura di G. Feliciani), Il Mulino, Bologna, 1995, p. 136.

⁹³ Vedi *Communicationes* 16 (1984), p. 34.

⁹⁴ Cf. ERMINIA CAMASSA AUREA, *I beni culturali di interesse religioso. Norme statuali, norme pattizie e norme confessionali* in *I Beni culturali. Esigenze unitarie di tutela e pluralità di ordinamenti* (a cura di L. Mezzetti), Cedam, Padova, 1995, p. 172.

⁹⁵ JEAN-PIERRE SCHOUPE, *op. cit.*, p. 45.

sacri, invece, possiamo ricordare le immagini, le reliquie (can. 1190) e gli altari (can. 1235).

Occorre precisare che la nozione di «cosa sacra» non si identifica con quella di «cosa pia», né le cose, per il fatto di essere sacre o di esserlo diventate, si costituiscono come beni ecclesiastici: la *res* sarà ecclesiastica o meno a seconda del suo titolare⁹⁶. Comunque, la relazione con il culto attribuisce al bene una speciale dignità che il diritto canonico tutela per mezzo di un regime amministrativo proprio⁹⁷.

Analogamente, possiamo dire che non tutte le cose sacre possono essere annoverate nella categoria dei beni culturali, ma più limitatamente possiamo dire che tra i beni culturali vi sono molte cose sacre.

Il regime amministrativo destinato a tutelare le cose sacre comporta una disciplina per favorire la degna installazione conservazione e utilizzazione di questa categoria di beni, nonché una restrizione del campo della prescrizione acquisitiva nei loro confronti. Quanto al primo punto, il can. 1171 stabilisce l'obbligo della dovuta reverenza circa questi beni e la proibizione di servirsene per un uso profano o improprio. Ciò non impedisce all'ordinario di autorizzare usi che non servono al culto, alla pietà o alla religione, sempre che le attività che si organizzano non siano contrarie alla santità del luogo (can. 1210)⁹⁸.

Il carattere sacro di un bene non può perdersi per un non uso sacro prolungato, ossia non è prescrivibile, mentre in caso di abuso delle cose sacre esiste, la possibilità di revocare la dedicazione o la benedizione.

Le chiese, e più in generale, i luoghi sacri possono perdere il loro carattere sia per decreto dell'ordinario, sia quando, di fatto, sono stati in gran parte distrutti. Nel caso contrario, ossia di riduzione ad uso profano, il Vescovo diocesano dovrà assicurare un uso non indecoroso del luogo⁹⁹.

Quanto alla restrizione nel campo acquisitivo della prescrizione, il Codice stabilisce che le *res sacrae* che appartengono ad una persona giuridica

⁹⁶ Scrive, in proposito, VELASIO DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 16: «La sacralità non è una proprietà che riguarda tutti i beni ecclesiastici o che si addica solo ai beni ecclesiastici. Non tutti i beni ecclesiastici sono sacri nel senso proprio, ed esistono beni che non sono ecclesiastici, ma sono sacri. Di fatto, le cose sacre possono appartenere a privati (cf. can. 1269)».

⁹⁷ *Ivi*, p. 45.

⁹⁸ Riguardo ai concerti di musica classica nelle chiese, Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *L'interesse per la musica*, in *Notitiae* 24 (1988), pp. 33-39.

⁹⁹ Quando altre gravi ragioni consigliano che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo, con decreto, può ridurla ad uso profano non indecoroso se lo esige una grave causa, con il consenso di coloro che vantano diritti sulla stessa, purché non sia contrario al *bonum animarum* e, dopo aver udito il consiglio presbiterale (can. 1222 § 2).

pubblica della Chiesa non sono usucapibili dai privati, ossia soltanto una persona giuridica pubblica ecclesiastica può acquistare tali beni per prescrizione (can. 1269), evitando in tal modo che escano dal patrimonio ecclesiastico che ne garantisce l'utilizzazione per il culto¹⁰⁰.

Al contrario della categoria dei beni sacri, le cose preziose sono sempre beni ecclesiastici, sebbene vi siano canonisti che affermano che la categoria riguarda anche beni non ecclesiastici¹⁰¹. Tuttavia, la dottrina dominante ritiene che la nozione di beni preziosi si possa attribuire solo ai beni ecclesiastici.

Questi beni, al contrario delle *res sacrae*, non sono facilmente identificabili. Infatti, mentre il concetto di cosa sacra ha la sua origine in un dato oggettivo, consistente nella dedicazione o benedizione, lo stesso non può dirsi per le cose preziose. Infatti, il codice attuale, pur citandole spesso¹⁰², non ne dà una definizione precisa.

Il can. 1497 § 2 del Codice del 1917, infatti, forniva il criterio di *notabilis valor*. Poi giustificava la preziosità con una triade di *rationes*: arte, storia, materia. Nel nuovo can. 1292 § 2 si parla di «oggetti preziosi di valore artistico e storico», non comparando più nel testo l'espressione *notabilis valor* e il criterio *ratione materiae*, il che sembra indicare che il valore dell'oggetto prezioso deve essere artistico o storico.

Tale elencazione non appare, tuttavia, secondo la migliore dottrina, di carattere tassativo, ma soltanto esemplificativo¹⁰³. Difatti, sembra che il legislatore abbia voluto lasciare il concetto di «cosa preziosa» un concetto aperto e quindi più flessibile, capace di realizzarsi di nuovi contenuti¹⁰⁴.

A favore della nozione più ampia di cosa preziosa esistono alcuni argomenti. Innanzi tutto, a proposito delle immagini preziose, il can. 1189 propone un criterio più esteso, facendola derivare dall'antichità, dall'arte e dal culto. Inoltre, il riferimento espresso al culto e la concreta considerazione degli *ex voto* come beni preziosi testimoniano una sensibilità del legislatore che supera il criterio esclusivamente economico. Infine, il can. 1283, 2°, relativo all'inventario, parla di beni mobili *sive pretiosarum sive*

¹⁰⁰ Questa determinazione, come si evince dai lavori preparatori, fu una soluzione di compromesso, in quanto vi fu la proposta, da parte di alcuni consultori, di vietare ogni prescrizione di beni sacri. Cf. *Communicationes*, 12 (1980), pp. 406-407.

¹⁰¹ In questo senso, ANTONIO MOSTAZA RODRIGUEZ, *Il diritto patrimoniale canonico*, in *Corso di diritto canonico I*, a cura di E. Cappellini, Querininiana, Brescia, 1975, p. 304; VELASIO DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 18.

¹⁰² Cf. cann. 638, § 3; 1189; 1220 § 2; 1283, n. 2; 1292, § 2.

¹⁰³ ANTONIO MOSTAZA RODRIGUEZ, *Il diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 304, nota 7.

¹⁰⁴ Cf. ERMINIA CAMASSA AUREA, *I beni culturali di interesse religioso*, cit., p. 173.

utcumque ad bona culturalia pertinentium, come se vi fosse opposizione fra le due categorie. Tuttavia, ciò non sembra accettabile, avendo i beni culturali spesso un valore notevole proprio per ragione storica o artistica (can. 1292, § 2). Comunque, la nozione di «bene culturale» viene distinta dalla nozione di «cosa preziosa», benché spesso i beni culturali sono anche cose preziose e viceversa¹⁰⁵.

Alle cose preziose e, più in generale, ai beni d'arte si applica, tuttavia, il regime amministrativo patrimoniale generale ed, inoltre, alcune norme specifiche che tendono a proteggere la proprietà ecclesiastica e il loro valore.

Infatti, i beni preziosi, in materia di prescrizione, sono equiparati ai beni immobili e ai diritti e alle azioni sia personali che reali. Pertanto, si stabilisce che i beni preziosi possono essere acquistati per prescrizione, però il termine è di cento anni se appartengono alla Sede Apostolica e di trenta anni se appartengono ad un'altra persona giuridica pubblica (can. 1270). Pertanto, in questa materia, i termini richiesti sono diversi da quelli stabiliti dalla legislazione statale (cf. can. 197).

Tra le norme peculiari, inoltre, che tutelano in via diretta i beni preziosi, sono da ricordare l'obbligo di custodia di cui al can. 1220 § 2, nonché i limiti posti all'alienazione dei beni culturali ecclesiastici.

Circa l'obbligo di custodia, il can. 1220 § 2 stabilisce in linea generale che «per proteggere i beni sacri e preziosi si adoperino, con la cura ordinaria, anche opportuni sistemi di sicurezza», canonizzando così l'obbligo di usare quando sia opportuno sistemi di sicurezza per tutelare i beni ecclesiastici «preziosi» tra i quali rientrano tradizionalmente i beni d'arte. Un ulteriore richiamo alla necessità di garantire la sicurezza con adeguate misure è contenuto nel can. 1234, § 2, il quale, riferendosi alle attività dei santuari, prescrive che le testimonianze votive dell'arte e della pietà popolare, esposte nei santuari o in locali adiacenti, siano conservate e custodite con la necessaria sicurezza, preoccupandosi di tutelare non solo le immagini preziose o di particolare venerazione, ma anche le espressioni della pietà popolare, ossia i cosiddetti *ex voto*, pur prescindendo dal loro valore storico o artistico¹⁰⁶.

Collegato all'obbligo di custodia vi è quello dell'inventario, per cui, prima che gli amministratori di un ente ecclesiastico inizino il loro incarico, sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, delle cose immobili, delle cose mobili e preziose o di quelle rientranti tra i

¹⁰⁵ MARIANO LÓPEZ ALARCÓN, *Commento al can. 1283*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commentato*, Coletti a San Pietro, Roma, 2004, pp. 851-852.

¹⁰⁶ Cf. ERMINIA CAMASSA AUREA, *I beni culturali di interesse religioso*, cit., p. 174.

beni culturali e delle altre cose, con la loro descrizione e stima (can. 1283, 2°). Il n. 3 dello stesso canone in maniera saggia stabilisce che dell'inventario, devono redigersi due copie, di cui una deve essere conservata nell'archivio dell'amministrazione, mentre l'altra nell'archivio di Curia. L'inventario dovrà essere aggiornato in caso di variazioni della consistenza patrimoniale¹⁰⁷.

Inoltre, il can. 1284, § 2, superando la vecchia impostazione monopolistica circa la disciplina della gestione dei beni ecclesiastici (ivi compresi quelli artistici e storici), obbliga gli amministratori al rispetto, oltre che delle norme canoniche, anche delle norme civili (nn. 2-3)¹⁰⁸.

Per quanto riguarda, invece, i limiti posti all'alienazione dei beni culturali ecclesiastici, il can. 1292 § 2 dispone che occorra l'autorizzazione della Santa Sede per la vendita di *ex voto* donati alla chiesa o di cose preziose a causa del loro valore artistico o storico.

Qualora si tratti di donazioni votive fatte alla Chiesa o di cose preziose per valore storico e artistico appartenenti a un istituto religioso o a una società di vita apostolica, per la valida alienazione è richiesta la licenza del Superiore competente, data per iscritto, con il consenso del suo Consiglio e inoltre la licenza della Santa Sede (can. 638 § 3).

Con il disposto del can. 1292, pertanto, il controllo sull'alienazione dei beni d'arte diventa particolarmente rigoroso¹⁰⁹; infatti, oltre all'autorizzazione del Vescovo, nel caso di persone giuridiche a lui soggette come le parrocchie, da darsi con il consenso del Consiglio per gli affari economici e del Collegio dei consultori della diocesi, occorre ora anche l'autorizzazione pontificia. Questa autorizzazione viene data tramite la Congregazione per il Clero, la quale è competente, a norma dell'art. 98 della *Pastor Bonus*, per quanto concerne «l'ordinamento dei beni ecclesiastici, specialmente riguardo alla loro retta amministrazione, e concede le necessarie approvazioni e revisioni»¹¹⁰.

¹⁰⁷ Cf. *Ibidem*, che ricorda come «un puntuale adempimento di tali obblighi da parte di tutti gli amministratori, comporterebbe un enorme passo avanti in quella che è indubbiamente la prima irrinunciabile fase di ogni possibile e serio intervento diretto alla tutela ed alla conservazione dei beni culturali: la loro catalogazione».

¹⁰⁸ LUCIANO MUSSELLI, *Beni culturali nel diritto canonico*, cit., p. 226.

¹⁰⁹ Si noti che nella legislazione canonica, il concetto di alienazione è molto più ampio di quello civilistico, tanto da ricomprendere ogni negozio giuridico capace di intaccare il patrimonio di una determinata persona peggiorandone la condizione (cf. can. 1295) e potrà quindi riferirsi, oltre che alla vendita, anche alla donazione, alla permuta, alla costituzione di servitù, di pegno o di ipoteca. Si veda, in proposito, *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, a cura di L. Chiappetta, Edizioni Dehoniane, Napoli, 1988, pp. 399 ss.

¹¹⁰ La legislazione codiciale ignora ogni possibile coinvolgimento di organismi specializzati per la valida alienazione di oggetti preziosi e doni votivi, come invece era previsto dalla lettera *Opera artis* della Congregazione per il Clero. Tuttavia, in dottrina c'è chi ritiene che, sulla base del can. 1292 §

Un'altra norma che riguarda l'alienazione dei beni culturali è quella del can. 1190 relativo alla sacre reliquie. Il canone prevede, al paragrafo primo, l'illiceità dell'alienazione di tutte le reliquie, chiunque sia il loro proprietario.

Il paragrafo secondo e terzo, invece, si riferisce a quelle reliquie o immagini di grande venerazione popolare, le quali non possono essere validamente alienate senza la licenza della Sede Apostolica¹¹¹.

Ne deriva che l'alienazione di un «bene culturale» che non sia stata autorizzata, non solo dall'autorità competente, ma anche ed indipendentemente dal valore economico attribuibile al bene, da parte della Santa Sede, è da considerarsi per il diritto canonico invalida¹¹². Peraltro, nell'eventualità che l'alienazione sia valida nelle forme civili, ma illegittima per quelle canoniche, la normativa universale prevede che spetta alla competente autorità stabilire, dopo attenta valutazione, se è più efficace l'azione canonica o civile e quale tipo di azione (reale o personale) debba essere intentata; si dovrà inoltre precisare la legittimazione attiva e passiva (can. 1296)¹¹³.

Infine, si annota che il can. 1290 è fornito di sanzione penale, posto che il can. 1377 stabilisce che colui che senza la dovuta autorizzazione aliena beni ecclesiastici deve essere punito con una giusta pena.

Il Codice, in conclusione, ha voluto affiancare, anche se in maniera poco felice, alla categoria canonica di «bene prezioso», il concetto civile di «bene culturale», anche se non appare chiaro se l'una comprenda l'altra o viceversa¹¹⁴. Appare condivisibile, invero, quanto scrive Schoupe, ossia che «per chiarire la nozione, in ogni paese si dovrà fare riferimento al diritto civile e

1 (il quale stabilisce, che è necessario, ai fini della validità alienazione, il consenso anche di coloro che hanno interesse), occorra anche il parere della commissione di arte sacra e della sacra liturgia, nonché, se dovuto, il parere della commissione di musica sacra e di periti (RINALDO BERTOLINO, *Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali*, cit., pp. 301-302).

¹¹¹ MARIANO LÓPEZ ALARCÓN, *Commento al can. 1190*, cit., pp. 790-791.

¹¹² GIORGIO FELICIANI, *Il patrimonio dei beni culturali della Chiesa nella revisione del codice di diritto canonico*, in *La rivista del clero* 61 (1980), pp. 61 ss.

¹¹³ Vi è da considerare che in Italia, l'art. 7.5 dell'Accordo del 1984 ha riconosciuto che l'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Inoltre, la legge 20 maggio 1985 n. 222, all'art. 18, ha stabilito la presunzione di conoscenza dei controlli canonici, prevedendo che ai fini dell'invalidità o inefficacia dei negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici, non possono essere opposte a terzi, che non fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.

¹¹⁴ Sul punto, scrive Schoupe: «Nella categoria canonica di cosa preziosa possono essere inclusi sia i beni cosiddetti "beni culturali" che i beni di venerazione popolare, di pietà o di culto, anche se non rispondono al criterio strettamente codiciale di valore per ragione storica o artistica». *Ibidem*. Nello stesso senso, Cf. JOSÉ TOMÁS MARTÍN DE AGAR, *Bienes temporales y misión de la Iglesia*, in AA.VV., *Manual de Derecho canonico*, 2 ed., Eunsa, Pamplona, 1991, p. 711.

agli eventuali accordi tra la Chiesa e lo Stato, che possono servire per determinare i contenuti concreti di questa categoria di beni e stabilire le regole applicabili»¹¹⁵.

7. *La riforma della Curia Romana: l'istituzione della Pontificia Commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa*

Giovanni Paolo II, confidando nell'importanza dei beni culturali nella vita della Chiesa, costituiva, nel contesto della riforma della Curia romana del 1988, un organismo inteso alla salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ingente patrimonio storico-artistico di pertinenza ecclesiastica¹¹⁶. Pertanto, con la promulgazione della costituzione apostolica *Pastor Bonus*¹¹⁷ (29 giugno 1988) veniva istituita la *Pontificia Commissio de patrimonio artis et historiae conservando*, raccogliendo e coordinando nel nuovo dicastero tutte le problematiche che concernevano i beni artistici e culturali della Chiesa, prima assolve da diversi uffici della Santa Sede.

Tale organismo, che ha iniziato, conformemente a quanto stabilito nella costituzione apostolica *Pastor Bonus*, la sua attività a far data dal 1° marzo 1989, pur avendo una fisionomia del tutto nuova, costituisce la naturale evoluzione della Pontificia Commissione per l'arte sacra in Italia, fondata nel 1924 da Pio XI, nonché della Pontificia Commissione per gli archivi ecclesiastici d'Italia, istituita da Pio XII nel 1956. Tuttavia, mentre le due commissioni citate avevano come campo di azione i beni d'arte e gli archivi d'Italia o in Italia, la nuova commissione doveva estendere la sua azione al patrimonio storico e artistico della Chiesa cattolica intera, oltre ogni confine geografico o politico¹¹⁸.

¹¹⁵ JEAN-PIERRE SCHOUPPE, *op. cit.*, p. 49.

¹¹⁶ Leggiamo nel messaggio di presentazione inviato dalla stessa costituenda Commissione ai presidenti delle Conferenze episcopali: «Riteniamo che l'intento più profondo che ha animato la creazione di questa Pontificia Commissione, nella Curia romana, sia stato; la salvaguardia, la fruizione, la costante promozione dei beni culturali, nonché la sensibilizzazione al loro riguardo». (PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E STORICO DELLA CHIESA, *Presentazione della nuova Pontificia Commissione*, 10 aprile 1989, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., p. 116, n. 16).

¹¹⁷ JOANNES PAULUS PP. II, in *AAS*, 28 giugno 1988, n. 7, p. 841 ss. e, con riferimento alla *Pontificia Commissio de Patrimonio Artis et Historiae conservando*, 885 ss. Si veda anche, per il testo italiano in *Enchiridion Vaticanum*, cit., 11, p. 564-565, ora anche in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., p. 549.

¹¹⁸ Cf. *Notifica della cessazione dell'attività della Pontificia Commissione centrale per l'Arte sacra in Italia*, 20 novembre 1989, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., pp. 108-109, nella quale

La *Pastor Bonus* dedica al nuovo organismo, stabilito presso la Congregazione per il Clero, sei articoli (99-104), nei quali si indicano in maniera abbastanza chiara le caratteristiche strutturali e funzionali della nuova istituzione in vista dei compiti operativi che le venivano assegnati.

Il nuovo organismo ha, secondo *Pastor Bonus*, il compito di «presiedere alla tutela del patrimonio storico e artistico di tutta la Chiesa» (art. 99). Tuttavia, la stessa Commissione, fin dall'inizio, ha ben chiaro che il suo ruolo consiste non soltanto nell'assunzione di responsabilità «per una mera conservazione materiale [...], bensì in un impegno per promuovere un'educazione alla conoscenza, alla valorizzazione, alla retta utilizzazione e perciò alla salvaguardia di questo inestimabile patrimonio».¹¹⁹

La costituzione statuisce, inoltre, che il patrimonio in questione è quello che comprende «tutte le opere di qualsiasi arte del passato, che dovranno essere custodite e conservate con la massima diligenza» (art. 100). La *Pastor Bonus*, pertanto, da una definizione piuttosto descrittiva, allo scopo di evitare gli inconvenienti di concetti astratti e generici¹²⁰.

Il patrimonio, oltre i beni artistici, comprende anche i cosiddetti beni storici. Anche in questo caso, manca una denominazione precisa, tuttavia, i beni storici vengono definiti, in maniera complessiva, come quei documenti e strumenti giuridici riguardanti le istituzioni, le persone e le varie forme di vita della Chiesa nel corso dei tempi (cfr. art. 101 § 1). Tali documenti e strumenti devono essere debitamente conservati in archivi e biblioteche da affidare a «personale competente», affinché le testimonianze contenute in tali documenti e strumenti non vadano perdute.

Sebbene la costituzione non affronti il problema dell'appartenenza giuridica dei beni artistici e storici facenti parte del patrimonio storico e artistico della Chiesa, appare implicito che i beni oggetto specifico dell'attività della

si legge che «il Santo Padre Giovanni Paolo II ha voluto che la funzione animatrice della Santa Sede, in materia di patrimoni storici e artistici della Chiesa, si evollesse e venisse ampliata per il bene di tutte le Chiese del mondo». Pertanto, «innestandosi, in qualche modo, sulla Pontificia Commissione per l'Arte sacra in Italia, il nuovo dicastero [...] non potrà non beneficiare dell'esperienza che si accumulata nei sessantacinque anni di storia, di attività, di difficoltà» della precedente Commissione. La Pontificia Commissione centrale per l'Arte sacra ha continuato la sua attività fino al 31 dicembre 1989, allorquando con la suddetta notifica ai vescovi d'Italia, le competenze di natura amministrativa in materia di edilizia di culto sono passate alle Conferenza episcopale italiana.

¹¹⁹ PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E STORICO DELLA CHIESA, *Presentazione della nuova Pontificia Commissione*, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., p. 117, n. 17.

¹²⁰ Cf. CARMELO CAPIZZI, *La Chiesa e il suo patrimonio artistico e storico*, in *La Civiltà Cattolica* 141 (1990), II, p. 27.

nuova Commissione sono quelli che appartengono ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

Quanto alle funzioni che dovrà esercitare la Commissione pontificia, esse sono essenzialmente due: offrire il proprio aiuto – e, se è il caso, collaborazione – alle «Chiese particolari e agli organismi episcopali», affinché esse fondino ed organizzino musei, archivi e biblioteche, così da attuare in modo appropriato e conveniente la raccolta e la salvaguardia del patrimonio storico e artistico in tutto il territorio di loro giurisdizione, con lo scopo di renderlo fruibile a tutti coloro che ne hanno interesse (art. 102); rendere il popolo di Dio sempre più consapevole dell'importanza e della necessità di conservare il patrimonio storico e artistico della Chiesa (art. 103). A tale scopo, la Commissione dovrà collaborare con la Congregazione per l'educazione cattolica e con la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei Sacramenti.

Infine si accenna all'organizzazione interna della nuova commissione, disponendo che il Presidente sarà il Cardinale prefetto della Congregazione per il Clero, coadiuvato dal Segretario della Commissione medesima, la quale avrà propri ufficiali e ausiliari (cfr. art. 104); inoltre il Pontefice procede alla nomina di membri e consultori.

Il lavoro della Pontificia Commissione, durante i suoi cinque anni di attività, è stato molto intenso, acquistando un progressivo incremento: ha stabilito un rapporto continuo e efficace con le Conferenze Episcopali, ha pubblicato alcuni documenti di particolare rilievo, ha intrattenuto feconde collaborazioni con gli organismi internazionali dediti ai beni culturali e soprattutto, ha raccolto informazioni circa lo status di tali beni e i relativi problemi presso singole chiese.

Infatti, nell'esaminare gli interventi dalla nuova Commissione, nonché le lettere inviate e i destinatari delle medesime, emerge in questa prima fase un compito conservativo che ne ha orientato il lavoro, accompagnato da un'opera di sensibilizzazione della comunità ecclesiale, anche attraverso la proposta di attività formative.

Infatti, il primo problema da affrontare è stato quello di conoscere la situazione esatta dei beni culturali della Chiesa nel mondo e su quanto si facesse per tutelarli, conservarli e renderli accessibili ai fedeli e agli studiosi in genere¹²¹. All'uopo, veniva inviata una corposa lettera con un questionario molto discreto in undici punti¹²². A circa tre anni di distanza, la Commis-

¹²¹ Cf. CARMELO CAPIZZI, *La Chiesa e il suo patrimonio*, cit., p. 32.

¹²² PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E STORICO DELLA

sione riusciva ad avere un panorama abbastanza completo, tanto da poter redigere una relazione riassuntiva sulla base delle risposte pervenute¹²³. Circa la situazione dei patrimoni artistici e storici, il quadro globale appariva estremamente diversificato, a seconda della situazione storica, a motivo delle vicende politiche; per ragioni anche delle differenti relazione con gli Stati¹²⁴.

Proprio sulla base delle risposte che man mano pervenivano, la Pontificia Commissione ha programmato una serie di interventi per provvedere da un lato alla maggiore sensibilizzazione e responsabilizzazione dei sacerdoti circa il patrimonio artistico e storico della Chiesa, dall'altro per dare consapevolezza agli episcopati circa l'importanza della conservazione e della tutela del patrimonio artistico e storico della Chiesa.

Pertanto, veniva preparato un documento nel quale si davano suggerimenti per intensificare, nella formazione dei futuri presbiteri e nei corsi istituzionali degli studi, la preparazione dei pastori circa le responsabilità in ordine ai patrimoni artistici¹²⁵. Inoltre, la Pontificia Commissione, per dare un esempio concreto di cosa si sarebbe potuto fare circa la preparazione di operatori in questo settore, invitava l'Università gregoriana a creare a Roma una scuola superiore per preparare i futuri presbiteri nell'ambito dei beni culturali ecclesiastici nelle singole diocesi o regioni¹²⁶.

Ancora, poiché le risposte erano incentrate sui patrimoni artistici, traslasciano i patrimoni storici, la Pontificia Commissione inviava due lettere di sollecito ai presidenti delle Conferenze episcopali per conoscere la reale situazione degli archivi ecclesiastici, allo scopo di operare fattivamente circa la salvaguardia, la promozione e la retta utilizzazione degli archivi e delle biblioteche¹²⁷. Sempre nell'ottica della salvaguardia degli archivi, si colloca

CHIESA, *Presentazione della nuova Pontificia Commissione*, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., pp. 120-121.

¹²³ ID., *Relazione sulle risposte al questionario sui beni culturali nelle varie nazioni*, 10 marzo 1992, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., pp. 146-166.

¹²⁴ FRANCESCO MARCHISANO, *Azione della Commissione per i beni culturali della Chiesa*, in *Beni culturali di interesse religioso*, cit., p. 284.

¹²⁵ PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E STORICO DELLA CHIESA, *La formazione dei futuri presbiteri all'attenzione verso i beni culturali della Chiesa*, 15 ottobre 1992, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., pp. 146-166. La lettera è stata pubblicata anche in *Notitiae* 28 (1992), pp. 714-731. Per un commento della lettera circolare, si veda il numero monografico di *Seminarium*, 2-3 (1999), pp. 181-438. In proposito, si veda anche FRANCESCO MARCHISANO, *Azione della Commissione*, cit., pp. 282-283.

¹²⁶ PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E STORICO DELLA CHIESA, *Presentazione del corso superiore per i beni culturali della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma*, 15 giugno 1991, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., pp. 128-131.

¹²⁷ ID., *Quesiti circa gli archivi ecclesiastici*, 30 giugno 1990, in *Enchiridion dei beni culturali della*

la missiva inviata dalla Pontificia Commissione ai Vescovi d'Italia, per conoscere lo stato degli archivi delle parrocchie soppresse e accorpate ad altre, in seguito alla ristrutturazione seguita agli accordi concordatari, dando appositi suggerimenti per evitare spoliazioni, furti e manomissioni¹²⁸.

Infine, nell'urgenza di pervenire, per ogni singola Chiesa, ad una documentata e aggiornata catalogazione dei rispettivi beni artistici, delle documentazioni di archivio e delle opere delle biblioteche, veniva inviata il 15 giugno 1991, una circolare agli episcopati d'Europa, avente ad oggetto il pericolo di traffico illecito di opere d'arte, sollecitando la responsabilità («somma diligenza») che incombe alle Chiese, riguardo alla catalogazione dei rispettivi patrimoni, in occasione dell'apertura delle frontiere comunitarie¹²⁹. Veniva segnalato come tale evento, «potrebbe aggravare ulteriormente le cose, permettendo un più facile trasferimento e una conseguente incontrollabile dispersione dei patrimoni d'arte da una nazione all'altra, moltiplicando gli appetiti di privati e di agenzie senza scrupoli e rendendo, così, irrecuperabili i beni d'arte»¹³⁰.

In conclusione, l'attività della Pontificia Commissione per la Conservazione del Patrimonio storico e artistico della Chiesa ha contribuito non poco al sorgere e all'affermarsi nella stessa autocoscienza ecclesiale, di una nuova comprensione dei beni culturali ecclesiastici e della loro tutela, non solo da un punto di vista statico, ma anche in senso dinamico¹³¹.

8. *La Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa*

Con il *motu proprio* «*Inde a Pontificatus*» del 25 marzo 1993¹³², Giovanni Paolo II, apportando un aggiornamento alla Costituzione apostolica *Pastor Bonus*, unificava il Pontificio Consiglio per la Cultura a quello per il Dialogo

Chiesa, cit., pp. 125-127; ID., *Sollecitazione sui quesiti relativi gli archivi ecclesiastici*, 14 settembre 1991, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., pp. 141-142.

¹²⁸ ID., *Gli archivi delle parrocchie soppresse*, 13 giugno 1990, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., pp. 122-124.

¹²⁹ ID., *L'apertura delle frontiere nella Comunità europea e il pericolo di traffico illecito di opere d'arte*, 15 giugno 1991, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., pp. 132-138.

¹³⁰ *Ivi*, p. 136, nt. 53.

¹³¹ CARLO AZZIMONTI, *op. cit.*, p. 230.

¹³² GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Inde a Pontificatus Nostris initio*, 25 marzo 1993, in *AAS*, 85 (1993), pp. 549-552; per il testo anche in italiano, si veda *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., pp. 552-559.

con i non credenti, e contestualmente rendeva autonoma la Pontificia Commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa dalla Congregazione per il Clero, peraltro rinominandola come *Pontificia Commissio de Ecclesiae bonis culturalibus*. In questo modo, inseriva la suddetta Commissione pontificia nell'alveo dell'impegno per la cultura, tanto che il presidente del nuovo organismo avrebbe dovuto essere membro del Pontificio Consiglio per la Cultura, in modo da assicurare con tale Dicastero contatti periodici, sintonia di finalità e feconda reciproca collaborazione¹³³.

Il significato di tale modifica deve ricondursi essenzialmente a due elementi che emergono dal summenzionato provvedimento: il cambiamento dell'appellativo non può essere considerato un fatto meramente nominale, ma chiarisce che il compito della Commissione non deve esaurirsi in un'attività di semplice conservazione dei beni culturali, ma dovrà essere anche quello di valorizzazione di tali beni nell'ambito della missione evangelizzatrice e di contributo culturale della Chiesa, nonché quello di una più intensa animazione affinché la fede dei cristiani possa tradursi in testimonianze concrete di arte e storia; parimenti, nell'indicare come area di riferimento quella della cultura, il *motu proprio* precisa che l'impegno per i beni culturali è un compito non solo del clero (come poteva essere ritenuto precedentemente), ma di tutti i fedeli, laici compresi¹³⁴.

I compiti della Pontificia Commissione, comunque, restano immutati rispetto a quelli assegnati dalla *Pastor Bonus*, tuttavia viene intensificato l'impegno per la promozione di nuovi e attuali beni culturali ecclesiastici, che possano, con forme nuove, incarnare la fede di sempre¹³⁵.

D'altronde, lo stesso Giovanni Paolo II, nell'allocuzione papale del 12 ottobre 1995, alla prima assemblea plenaria della Pontificia Commissione

¹³³ Lo stesso Pontefice, nel *motu proprio*, approfondisce il senso di tale collegamento tra i due dicasteri, scrivendo: «la fede, infatti, tende per sua natura ad esprimersi in forme artistiche e in testimonianze storiche aventi una intrinseca forza evangelizzatrice e valenza culturale, di fronte alle quali la Chiesa è chiamata a prestare la massima attenzione». *Ivi*, p. 555.

¹³⁴ Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, *Presentazione della nuova Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa*, 10 maggio 1993, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., p. 192. Sull'argomento, si legga anche FRANCESCO MARCHISANO, *Azione della Commissione*, cit., p. 280, il quale scrive: «Per un determinato periodo, si guardava in primo luogo al valore patrimoniale, per cui, essendoci nell'ambito della Santa Sede un organismo che è alle direzioni delle attività pastorali, la Congregazione per il Clero, i Beni culturali venivano considerati sotto l'aspetto della loro conservazione, del loro utilizzo e delle azioni di eventuale permuta, per cui erano di competenza di tale dicastero. Il Papa, in seguito, ha inteso affidare alla Commissione per i Beni culturali tutta questa materia, considerando maggiormente l'aspetto dinamico dei Beni culturali, nella vita e nell'evangelizzazione».

¹³⁵ Cf. *Ivi*, pp. 193-194.

per i beni culturali della Chiesa, fornisce un'interpretazione autorevole del suo provvedimento normativo. Difatti, il Pontefice spiega come la parola «conservazione», presente nella qualificazione iniziale della Commissione, «è apparsa chiaramente inadeguata, perché riduttiva e statica: se si vogliono inserire i beni culturali nel dinamismo dell'evangelizzazione, non ci si può limitare a mantenerli integri e protetti; è necessario attuare una loro sapiente e organica promozione per inserirli nei circuiti vitali dell'azione culturale e pastorale della Chiesa»¹³⁶. Pertanto, «l'attuale dizione – “per i beni culturali delle Chiesa” – esprime meglio le finalità del vostro organismo»¹³⁷.

Invece, il legame tra cultura e arte viene richiamato dal Pontefice in un altro passo del suo discorso programmatico: «Nel mio ministero di vescovo di Roma ho sempre mantenuto un rapporto aperto e fiducioso con il mondo della cultura e dell'arte [...] Cultura e arte si richiamano e si svelano reciprocamente. Non si dà un momento storico ricco di cultura che non fiorisca in produzione artistica, così come non si dà un periodo artisticamente fecondo che non postuli una globale ricchezza culturale».¹³⁸

Inoltre, nell'allocuzione Giovanni Paolo II chiarisce quale sia il fine istituzionale della Pontificia Commissione, ossia quello di essere un «organo di propulsione» e «un punto di riferimento [...] discreto, aperto e propositivo» capace di rispondere «all'esigenza di una più consapevole e vigile attenzione della Chiesa nei confronti dei beni culturali».¹³⁹

Giovanni Paolo II spiega, altresì, qual è l'oggetto specifico dell'interesse della Pontificia Commissione, esplicitando la definizione dell'art. 99 di *Pastor Bonus*. Infatti, il Pontefice spiega che, nella nozione di patrimonio artistico storico, occorre comprendere i patrimoni artistici della pittura, della scultura, dell'architettura, del mosaico e della musica [...]. A questi vanno aggiunti i beni librari [...] e i documenti storici custoditi negli archivi [...]. Rientrano, infine, in questo ambito, le opere letterarie, teatrali, cinematografiche, prodotte dai mezzi di comunicazione di massa.¹⁴⁰

La Pontificia Commissione per i Beni culturali della Chiesa, accogliendo l'invito di Giovanni Paolo II a «impegnarsi attivamente per la salvaguardia

¹³⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione papale alla I Assemblea Plenaria*, 12 ottobre 1995, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., p. 561.

¹³⁷ *Ibidem*.

¹³⁸ *Ivi*, pp. 560-561.

¹³⁹ *Ivi*, pp. 561-562.

¹⁴⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione papale alla I Assemblea Plenaria*, 12 ottobre 1995, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., pp. 561-562.

del tesoro inestimabile dei beni culturali della Chiesa»¹⁴¹, ha interpretato tale sollecitazione sotto un doppio angolo visuale: da un lato, come conservazione materiale, corrispondendo alle istanze che venivano dall'art. 100 di *Pastor Bonus*, dall'altro come tutela giuridica del bene culturale, inteso come soggetto di diritto da salvaguardare.

Sotto l'aspetto conservativo, la salvaguardia del patrimonio storico-artistico della Chiesa, si sostanzia in duplice profilo: come conservazione del manufatto e come conservazione della memoria¹⁴². Infatti, dal momento che compito precipuo della Pontificia Commissione è essenzialmente la custodia e la conservazione, in questo ambito sono state emanate varie circolari, relative a *Le biblioteche ecclesiastiche nella missione della Chiesa* (19 marzo 1994), a *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici* (12 ottobre 1995), alla *Necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali* (6 agosto 1999), a *La funzione pastorale dei musei ecclesiastici* (15 agosto 2001). In questo modo, la Pontificia Commissione ha dato seguito alle sollecitazioni provenienti dal legislatore supremo, che investiva la suddetta commissione della salvaguardia del patrimonio storico affinché esso sia conservato negli archivi e nelle biblioteche, da affidarsi a personale competente, allo scopo di evitare che tali testimonianze si disperdano.¹⁴³

Invece, «la conservazione della memoria storica di quanto la Chiesa ha fatto lungo i secoli»¹⁴⁴, secondo l'invito di Giovanni Paolo II, deve realizzarsi promovendo la conoscenza dei documenti e degli strumenti giuridici, che riguardano l'attività istituzionale delle parrocchie e delle diocesi, nonché delle altre persone giuridiche nella Chiesa. La memoria storica, infatti, si salvaguarda anche offrendo all'uomo contemporaneo la possibilità di conoscere quanto la Chiesa ha compiuto «nell'opera di inculturazione della fede, stimolando con saggezza gli uomini dell'arte perché ricerchino costantemente con le loro opere il volto di Dio e dell'uomo».¹⁴⁵

¹⁴¹ GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio papale alla II Assemblea Plenaria*, 27 settembre 1997, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., p. 567.

¹⁴² Si tratta di conservare la memoria del passato e di tutelare i monumenti visibili dello spirito con un lavoro capillare e continuo di catalogazione, di manutenzione, di restauro, di custodia e di difesa, sollecitando i responsabili del settore a questo impegno di primaria importanza, in modo da condurre con la necessaria attenzione la salvaguardia dei beni della comunità dei fedeli e dell'intera collettività umana. Cf. *Ivi*, p. 568.

¹⁴³ *Pastor Bonus*, art. 101.

¹⁴⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio papale alla II Assemblea Plenaria*, 27 settembre 1997, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., p. 567.

¹⁴⁵ *Ibidem*.

Pertanto, per quanto diversa sia la situazione a livello delle Chiese locali, la Pontificia Commissione sollecita le molteplici istituzioni preposte alla conservazione dei manufatti e del senso della memoria storica, in quanto tale opera di salvaguardia permette ai posteri di comprendere e ammirare lo sforzo dei fedeli e dei pastori inteso a inculturare la fede.¹⁴⁶

L'opera di tutela giuridica, invece, si effettua, da un lato, mediante la sollecitazione alla Chiese particolari, a predisporre un adeguato ordinamento ecclesiastico, dall'altro stimolando a livello nazionale e internazionale un'adeguata legislazione civile.

Specialmente l'aspetto culturale e liturgico va tutelato, garantendo e rispettando le esigenze dei fedeli. Sotto questo profilo, occorre prendere atto – come ha affermato Giovanni Paolo II – di «quanto indispensabile sia collaborare fattivamente con le amministrazioni e le istituzioni civili al fine di creare insieme, ciascuno per quanto di propria competenza, efficaci sinergie operative a difesa e salvaguardia dell'universale patrimonio artistico».¹⁴⁷

In questo contesto di salvaguardia e tutela del patrimonio storico-artistico ecclesiastico, appare di particolare pregio la cosiddetta *Carta di Villa Vigoni*, la quale espone in dodici punti i principi generali che presiedono alla tutela dei beni culturali della Chiesa¹⁴⁸. Tale documento, rivolto alle Chiese locali e alle Comunità civili, mostra un esempio di collaborazione, mediante uno scambio di esperienze e allacciamento di rapporti tra enti civili ed ecclesiastici preposti ai beni culturali¹⁴⁹.

Infatti, nel porre come premessa che i beni culturali della Chiesa rappresentano una parte essenziale dell'eredità culturale dell'umanità, il documento spiega, nella prima parte, come tali beni costituiscono la testimonianza dell'identità e della tradizione storica dei popoli. La conseguenza è che Stato e Chiesa devono sentire la grave responsabilità di tutelare tali beni e di trasmetterli alle generazioni future, e, conseguentemente, comprendere che

¹⁴⁶ CARLO CHENIS, *Natura, competenze, organizzazione*, cit., p. 55.

¹⁴⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso di Giovanni Paolo II ai partecipanti alla Assemblea Plenaria della Pontificia Commissione per i Beni culturali della Chiesa*, 19 ottobre 2002, in www.vatican.va/curia_romana/Commissioni_Pontificie/PCBCC/documenti.

¹⁴⁸ La *Carta di Villa Vigoni* è il documento finale, redatto in occasione di un colloquio tenutosi a Lovenjo di Menaggio (Como) dal 27 febbraio al 1° maggio 1994, promosso dalla Conferenza Episcopale Tedesca e dalla Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa. Tale incontro ha coinvolto vari esperti nel settore della tutela del patrimonio storico e artistico di nazionalità tedesca e di nazionalità italiana, i quali, alla conclusione dei lavori, hanno approvato la suddetta Carta.

¹⁴⁹ PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, *Presentazione della «Carta di Villa Vigoni» sulla tutela dei beni culturali della Chiesa*, 10 maggio 1994, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., pp. 244-245.

l'imperativo categorico, in questo campo, è la collaborazione¹⁵⁰.

La seconda parte del documento, nell'affrontare il rapporto con le Chiese locali, spiega che l'attività di tutela giuridica, consiste, innanzi tutto, nella inventariazione e catalogazione dei beni culturali, mentre la destinazione all'uso ne garantisce anche la conservazione. Rileva, altresì, l'importanza della manutenzione costante del bene culturale, richiamando l'attenzione sulla circostanza che ogni intervento di restauro deve rispettare la specificità religiosa del bene¹⁵¹.

Infine, vi è un richiamo finale alla necessità, in questo ambito, della formazione e preparazione scientifica dei tecnici, sia statali che ecclesiali, allorché si tratta di intervenire sui beni culturali religiosi¹⁵².

Giovanni Paolo II, come abbiamo sopra ricordato, aveva, altresì, invitato la Pontificia Commissione ad impegnarsi affinché, nel precisare la concezione di bene culturale secondo la *mens* della Chiesa, ne favorisse una autentica valorizzazione intesa come promozione della loro conoscenza e incremento della loro fruizione, non solo dal punto di vista catechetico e liturgico, ma anche come strumento di evangelizzazione, da utilizzare nel dialogo ecumenico od anche nei confronti con ogni uomo¹⁵³.

In questo modo, si realizza quel processo di valorizzazione ecclesiale dei beni culturali della Chiesa, che la Pontificia Commissione è chiamata ad attivare per inserire tali beni nel dinamismo dell'evangelizzazione¹⁵⁴. Proprio nella lettera circolare *La funzione pastorale dei musei ecclesiastici* del 15 agosto 2001, la Commissione ha illustrato i criteri per un'adeguata valorizzazione in senso ecclesiale del patrimonio storico-artistico della Chiesa¹⁵⁵. Tali strategie dovrebbero essere fondate sulla salvaguardia promossa da organismi specifici istituiti a livello diocesano e nazionale; sulla conoscenza della loro precipua finalità e storia; sulla contestualizzazione delle opere nel vissuto sociale, ecclesiale, devozionale; sulla considerazione delle opere del passato in riferimento all'odierna esperienza ecclesiale e culturale; sull'eventuale utilizzazione di tali opere del passato in una dimensione pastorale¹⁵⁶.

¹⁵⁰ Cf. *Carta di Villa Vigoni sulla tutela dei Beni culturali della Chiesa*, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., p. 247.

¹⁵¹ Cf. *Ivi*, p. 249.

¹⁵² Cf. *Ibidem*.

¹⁵³ Cf. CARLO AZZIMONTI, *op. cit.*, p. 232.

¹⁵⁴ CARLO CHENIS, *Natura, competenze, organizzazione*, cit., p. 56.

¹⁵⁵ PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, *La funzione pastorale dei musei ecclesiastici*, 29 giugno 2001, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., p. 470.

¹⁵⁶ *Ibidem*.

I primi destinatari di tale opera di valorizzazione dei beni culturali sono i *christifideles*, i quali devono essere formati alla fruizione del patrimonio storico-artistico nel suo valore di memoria, per ciò che concerne la trasmissione di tale deposito ecclesiale, e di profezia, in riferimento ai contenuti spirituali. Tali aspetti, «esprimono – come sottolinea Chenis – la nuova evangelizzazione in quanto aprono lo sguardo sulla tradizione ecclesiale, sollecitano la creatività e spiritualità della comunità cristiana nel presente di ogni generazione, indicano il futuro tanto in una dimensione storica quanto escatologica»¹⁵⁷.

Proprio nell'ambito della valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa è opportuno ricordare il *Documento di Malta*, ossia la dichiarazione conclusiva del Simposio internazionale sui musei diocesani, tenutosi a Malta dal 27 al 29 gennaio 1994, con il quale si è approfondito il ruolo del museo diocesano (e più in generale dei musei ecclesiastici) «nel configurare e illustrare la fisionomia della Chiesa locale e nel favorire l'evangelizzazione, la catechesi e la conoscenza della storia spirituale e pastorale che in essa vive».¹⁵⁸ Il Documento, nell'evidenziare l'importanza dei *bona culturalia Ecclesiae* come strumento che la comunità cristiana deve conservare e utilizzare per l'inculturazione della fede e, specificamente, il valore dei musei ecclesiastici qual fattore di nuova evangelizzazione, offre alcune indicazioni concrete finalizzate alla promozione di un'organizzazione sistematica di musei ecclesiastici¹⁵⁹. Inoltre, suggerisce la modalità attraverso le quali il fruitore può essere aiutato a scoprire il contenuto religioso delle opere d'arte e a percepire la dimensione storica della Chiesa: organizzazione di mostre o di gruppi di studio, esposizione a tematica artistica, mistica e drammatica, scambi con musei regionali o nazionali non ecclesiastici, incontri con artisti cattolici¹⁶⁰.

Tuttavia, se i beni culturali ecclesiastici sono principalmente dei *christifi-*

¹⁵⁷ CARLO CHENIS, *Natura, competenze, organizzazione*, cit. p. 59.

¹⁵⁸ PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, *Presentazione del «The Malta Document» sui musei ecclesiastici nella pastorale delle Chiese locali*, 29 gennaio 1994, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., p. 196.

¹⁵⁹ Il simposio raccomanda vivamente che, laddove è possibile, ciascuna diocesi senta il bisogno di promuovere dei musei diocesani ed ecclesiastici, che dovrebbero diventare centri di riflessione culturale e pastorale; dove esistano già tali musei si crei un'organizzazione nazionale che li raggruppi; infine, si formi in un secondo tempo un'organizzazione nazionale a comune vantaggio di tutti gli aderenti. Ogni diocesi, inoltre, deve sentire il dovere di preparare delle persone capaci di dirigere questi musei, stabilendo, altresì, un'opportuna collaborazione con musei analoghi di altre confessioni o denominazioni cristiane. Cf. *Documento di Malta*, 29 gennaio 1994, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., pp. 199-200.

¹⁶⁰ Cf. *Ivi*, p. 199.

deles e per i *christifideles*, i quali attraverso i beni d'arte esprimono il culto, beneficiano della catechesi, operano la carità, deve darsi rilievo al fatto che fin dai primi secoli l'arte sacra è stata concepita come strumento di evangelizzazione e di stimolo ai non cristiani¹⁶¹.

I beni culturali ecclesiastici, infatti, giovano all'inculturazione della fede, esortando i non credenti ad entrare in contatto con la religione cattolica e favorendo lo scambio tra i popoli e mostrando quanto ha prodotto la comunità cristiana in un determinato territorio, fin dall'inizio della *plantatio ecclesiae*¹⁶². In argomento appare davvero eloquente la lettera circolare «I beni culturali nel contesto della nuova evangelizzazione» che la Pontificia Commissione ha inviato ai Presidenti delle Conferenze episcopali per rendere note le conclusioni della III Assemblea plenaria¹⁶³. Il Dicastero, nel collocare la riflessione sulla nuova evangelizzazione nella prospettiva di un nuovo umanesimo di ispirazione cristiana, offre vari criteri guida per un uso evangelizzante dei beni culturali. Viene chiarito, inoltre che la *missio ad gentes*, deve essere capace di tradurre, attraverso l'arte, il messaggio cristiano nel linguaggio delle diverse culture, muovendo dal bello per far risplendere il bello e il vero, procedendo dall'esperienza estetica per muovere i sentimenti di chi è distratto dall'indifferentismo e dall'edonismo, partendo dalle espressioni artistiche proprie di ogni cultura per evidenziare la continuità nella novità di contenuto e di espressione dell'arte cristiana, avvicinando le nuove generazioni mostrando loro il fascino dell'arte di contenuto religioso¹⁶⁴.

In conclusione, la Chiesa, nel servirsi del patrimonio storico e artistico (oltre alla Parola, ai Sacramenti, alla tradizione, alla testimonianza) per la pastorale *ad intra* e per l'evangelizzazione *ad extra*, offre i propri beni culturali alla fruizione tanto della comunità quanto dei lontani, poiché tutti possano beneficiarne nel loro cammino di fede¹⁶⁵.

¹⁶¹ CARLO CHENIS, *Natura, competenze, organizzazione*, cit., p. 59.

¹⁶² Come ricorda Pio XII, attraverso le forme dell'arte, compresa l'arte moderna, gli uomini possano realmente «infrangere il recinto angusto e angoscioso del finito» per dirigere lo spirito verso l'infinito. Cf. PIO XII, *Allocuzione agli espositori della VI Quadriennale di Roma. L'essenza della vera arte*, 8 aprile 1952, in *Discorsi e Radiomessaggi XIV (1952-1953)*, pp. 47-52.

¹⁶³ PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, *Presentazione delle conclusioni della III Assemblea plenaria*, 15 luglio 2000, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa*, cit., pp. 441-460.

¹⁶⁴ *Ivi*, pp. 451-452.

¹⁶⁵ *Ivi*, p. 453.

9. Conclusioni

Il presente studio aveva l'obiettivo di offrire, per quanto possibile, una trattazione sistematica della normativa canonica sui beni culturali ecclesiastici, attraverso un'indagine del dato normativo di origine esclusivamente ecclesiale.

Infatti, dopo aver premesso un'introduzione di carattere storico, la quale si manifestava necessaria ai fini di un corretto svolgimento della ricerca, abbiamo affrontato l'analisi del concetto di bene culturale ecclesiastico, ossia l'identificazione dell'oggetto del nostro studio. Questa indagine, tuttavia, non è stata condotta in maniera comparatistica, confrontando la nozione canonistica con quella presente negli altri ordinamenti civili (internazionali o statuali), per un doppio ordine di ragioni. In primo luogo, perché non sono pochi i lavori, ai quali rimandiamo, che hanno dedicato alla questione un serio approfondimento. In secondo luogo, perché tale metodica ci ha consentito di prendere atto del progressivo affermarsi di una locuzione estranea all'ordinamento canonico, la quale è stata importata da altri ordinamenti (in particolare quello italiano), senza che la dottrina canonistica riuscisse ad apportare un contributo significativo in termini di contraddittorio, ma anzi subendo l'attributo della culturalità, che riteniamo si sia sovrapposto a quello ecclesiasticità.

Il concetto di bene culturale ecclesiastico, con ogni probabilità, fu introdotto nel Codex del 1983, perché si pensò che potesse essere trasposto nel linguaggio ecclesiale senza particolari problematiche e a motivo del suo grado superiore di compiutezza. Tuttavia, la nozione di bene culturale ecclesiastico, elaborata in sede civile, non può non discostarsi da una concezione secolare, ove si attribuisce al bene culturale, oltre che una utilità economica, innanzi tutto una utilità sociale e civile. Infatti, seppure la concezione che ha la Chiesa dei beni culturali ecclesiastici non si contrapponga ad una funzione sociale o civile degli stessi, spesso accade che il significato *latu sensu* liturgico dei beni culturali ecclesiastici sia dimenticato o misconosciuto, ignorando le matrici specificamente religiose che hanno originato determinati manufatti o documenti ecclesiastici. Fino a quando le autorità statuali non comprenderanno che le opere artistiche religiose, oltre alle loro finalità sociali, culturali e storiche, sono state concepite in funzione degli scopi della Chiesa e come espressione e testimonianza di fede, non si potranno attuare le condizioni di una autentica collaborazione.

La questione, a nostro sommo parere, non è solo etimologica, ma altresì semantica, in quanto il significato che il bene culturale riveste per la Chiesa è essenzialmente teologale, in quanto l'oggetto d'arte è, innanzi tutto,

testimonianza concreta della fede, ossia del rapporto tra vita e religione.

Infatti, ciò che rileva, ai fini ecclesiali, è il senso culturale, liturgico, pastorale o devozionale¹⁶⁶, mentre l'aspetto culturale rimane residuale per l'interesse della Chiesa, mentre per lo Stato è determinante, tanto da sottoporlo alla sua tutela giuridica.

Sebbene le legislazioni canoniche e civili, in materia di beni ecclesiastici, spesso non si contraddicano, tuttavia la ragione di fondo per il quale un bene viene tutelato sono profondamente diverse, in quanto il medesimo bene viene visto da due prospettive differenti: per la Chiesa quel bene viene visto per la sua capacità di testimoniare la fede; per lo Stato, invece, rileva per la sua capacità di testimoniare la cultura, intesa in senso lato.

Il punto d'incontro tra Chiesa e Stato, in tale ambito, si trova nella necessità comune di promuovere lo sviluppo della persona, ma ciò avviene, per la Chiesa in una dimensione escatologica, per lo Stato in una dimensione finalistica.

Pertanto, la locuzione patrimonio storico-artistico, pur non essendo funzionale, appare più imparziale, oltre che storicamente fondata nella normativa canonica.

Comunque, insieme all'affermarsi della nozione di bene culturale ecclesiastico, si è parimenti sviluppata una maggiore sensibilità nelle istituzioni ecclesiastiche per questa tematica. Infatti, sia a livello della Chiesa universale, sia a livello delle Chiese particolari sono stati creati degli organismi specifici con lo scopo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico artistico di proprietà ecclesiastica.

Pertanto, abbiamo preso in considerazione l'attività della Pontificia Commissione per i Beni culturali della Chiesa, con l'obiettivo di comprendere quali siano state le direttrici lungo cui si è mossa l'organizzazione ecclesiastica a livello centrale. Tale verifica ha, a nostro avviso, dimostrato che, nonostante la culturalità dei beni ecclesiastici abbia trovato accoglienza nell'ordinamento canonico, la Pontificia Commissione, in vari documenti, ha chiarito, anche a dispetto della sua denominazione, che il bene culturale ecclesiastico deve essere espressione della tradizione cristiana vissuta, nonché risorsa dell'attività pastorale e della nuova evangelizzazione. Proprio dalla lettura delle lettere circolari della Commissione, le quali rappresentano lo strumento giuridico principale attraverso il quale tale organo manifesta quali siano le esigenze per la Chiesa universale alle quali le Chiese particolari devono cercare di soddisfare, si ricava il senso pastorale ultimo del patrimonio storico-artistico della Chiesa.

¹⁶⁶ Cf. Pio XII, l.e. *Mediator Dei*, 20 novembre 1947, in *AAS* 39 (1947), pp. 521-600.